This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Int 4122.1

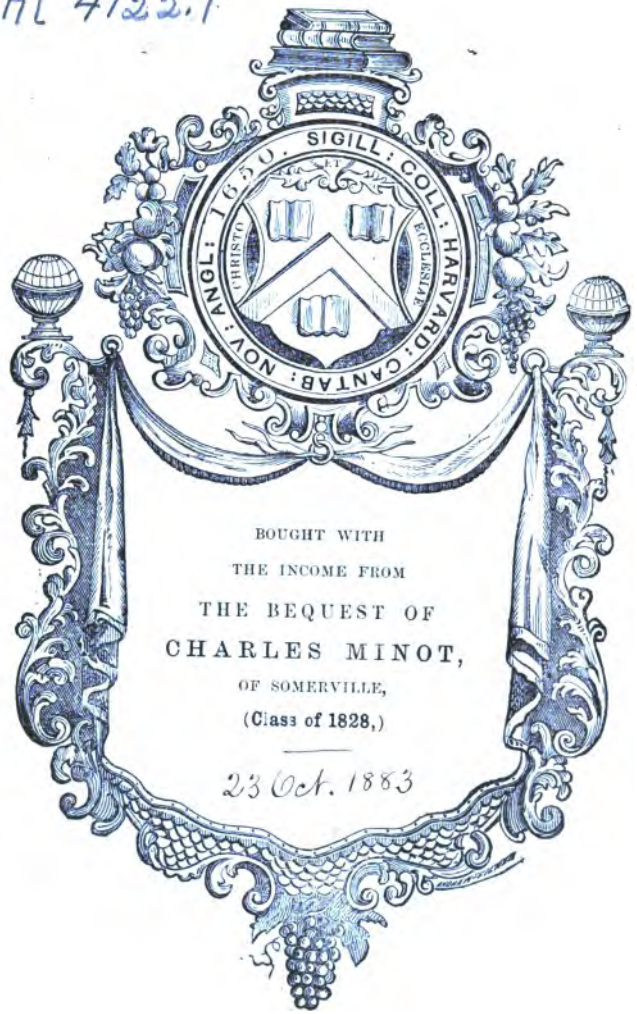

BOUGHT WITH
THE INCOME FROM
THE BEQUEST OF
CHARLES MINOT,
OF SOMERVILLE,
(Class of 1828,)

23 Oct. 1883

3

LE LEGGI DELLA GUERRA TERRESTRE

LE LEGGI

DELLA

GUERRA TERRESTRE

COMMENTO

AL

MANUALE DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI GAND

AD USO

DELL' ESERCITO ITALIANO

CORREDATO

DI UN RIASSUNTO DELLE ISTRUZIONI ALLE ARMATE AMERICANE

E DI UN' APPENDICE CONTENENTE

LA CONVENZIONE DI GINEVRA E STIPULAZIONI AFFINI, ECC.

PER

ANTONIO BERTI

FIRENZE

STABILIMENTO PELLAS

1882.

Int 4122.1
~~III, 1587~~

Minot fund.

L' Autore intende valersi dei diritti accordatigli dalle vigenti Leggi sulla proprietà letteraria.

AGLI

UFFICIALI ED AI SOTT' UFFICIALI

DELL' ARMATA ITALIANA

PREFAZIONE

« La Guerra, benchè metta le nazioni in
« uno stato anormale, in cui tacciono tutte
« le leggi positive che regolano i rapporti
« pacifici, ha pure le sue leggi come la
« pace. . . . . »

PASQUALE FIORE.

« *Se, come disse il Laurent,*[1] *negli antichi tempi la* « *condizione naturale dei popoli era la Guerra, oggi* « *la pace è considerata come lo stato normale della* « *umanità.* » *Infatti in Guerra* « *la ragione del più* « *forte è sempre la migliore* » *fu detto dal Lafontaine designando colla più pungente critica questo modo di far la giustizia dei popoli; ma tuttavia vi sono supreme emergenze nelle quali Essa anche oggi resta unico ed ultimo mezzo di definire i conflitti fra le nazioni. Non è difficile dimostrare che tutte le cause di Guerra si possono ridurre a due principali, le umane passioni, e la ineguale distribuzione della civiltà fra tutte le genti: quindi sarà sempre un sogno la* pace perpetua, *finchè i popoli siano, come gl' individui, soggetti all' impero delle passioni e finchè non sia divenuta perfetta e inalterabile la distribuzione della civiltà fra le varie nazioni. E d' altro lato è pure un vero fatale e inesorabile*

[1] *Histoire du Droit des Gens.* Tit. I, p. 8.

che la emancipazione dagli affetti violenti come negl' individui così nei popoli non potrà mai essere assoluta, e che dalla immensa varietà delle cause storiche, naturali, morali e delle respettive varie influenze e tendenze non sarà mai possibile aver per resultato una civiltà ovunque egualmente distribuita ed inalterabile: anzi il dì che segnasse tale assoluto equilibrio dell' Umanità, sarebbe forse quello funesto in cui, cessandone la lotta universale, ne cesserebbe la vita. Malgrado adunque l' orrore che ispira, anche oggi, eziandio fra le genti civili, che sono sorelle per tanta parte della vita sociale, è possibile la Guerra: ma i raddolciti costumi e la cresciuta civiltà devono riflettersi nel modo di condurla. Tocca perciò alle nazioni civili diminuire le cause e limitare la forza distruttiva della Guerra, non potendone disconoscere le necessità ineluttabili. Tale è il voto della coscienza pubblica a cui si informò il Progetto di Dichiarazione promosso nella Conferenza di Bruxelles (Agosto 1874) dall'Imperatore Alessandro II; e tale è quello dell'Istituto di Diritto Internazionale di Gand, che offrì ai governi un Manuale di Leggi della Guerra Terrestre[1] adatto a servir di base a ciascuno stato per una legislazione nazionale conforme ai progressi della scienza giuridica e ai bisogni delle armate civili. *In esso Manuale sono appunto formulate secondo gli ultimi resultati della coscienza pubblica e della dottrina giuridica le leggi del Diritto Bellico.*

Il buon assetto dell' esercito è misura assoluta della forza materiale di una nazione, e misura relativa della

---

[1] *Les Lois de la Guerre sur Terre*, 1880.

sua civiltà, quindi tuttociò che contribuisce a rialzare il prestigio di un esercito aumentandone sia la energia fisica, sia quella morale o disciplinare, conferisce al decoro stesso e all' importanza della nazione. L' Esercito della giovane Italia, il quale lodevolmente venne modellandosi sempre sull' esempio dei più robusti e meglio organizzati, manca finora di una raccolta istruttiva intorno alle Leggi e agli Usi di Guerra; perciò mi parve buona cosa, seguendo l' esempio dato in altre civili nazioni e giovandomi dell' opera del benemerito Istituto Internazionale, offrire al nostro Esercito un Manuale di Leggi della Guerra Terrestre *fornito di un conveniente commento.*

Presi adunque a base del mio lavoro il Manuale dell' Istituto di Gand, ed apposi a ciascuno dei relativi articoli una breve nota illustrativa. Tale commento, oltre una spiegazione razionale, e la citazione in proposito dei passi di vari scrittori di Diritto Bellico, contiene qua e là illustrazioni ufficiali circa la guerra Franco-Prussiana, nella quale specialmente si riconobbe la necessità di fissare in modo più conveniente le Leggi di Guerra: a piè di ciascuna nota riassunsi i corrispondenti articoli delle celebri Istruzioni date alle Armate Americane per la guerra di Secessione (1861-65), la più importante legislazione di questo genere. Mi parve inoltre opportunissima un' Appendice nella quale, oltre il riassunto dell' ultima sezione delle Istruzioni Americane, non compresa nel commento, fossero riportati gli articoli della Convenzione di Ginevra, ed un riassunto degli articoli del Progetto di Dichiarazione di Bruxelles. —

A render più compìto il mio lavoro in riguardo specialmente dei tribunali Militari, non trascurai di citare via via gli analoghi Articoli del Codice Penale Militare Italiano attuale e di quello abrogato non che quelli del Codice Penale comune. — Avrei al tempo stesso riportato in ciascuna nota tutto ciò che in proposito fosse stato emanato ed avesse valore legale in Italia pel nostro Esercito; ma poichè si attende tuttora la pubblicazione della prima parte del Regolamento di Servizio in Guerra, *questo punto sarà mio malgrado il meno completo.*

Il presente opuscolo, deve il primo impulso non solo alla speciale simpatia che ebbi per gli studi del Diritto Internazionale, i quali meno degli altri giunsero fin' ora ad un relativo stadio di scientifica perfezione; ma eziandio e più alla proposta ed all' incitamento avutone dall' illustre Professore Carlo Francesco Gabba, che espone quella scienza nella Regia Università di Pisa, in cui ho l' onore di fare i miei studi di Legge.

Ciò mi piacque dichiarare in omaggio alla verità e perchè dal nome di tanto Maestro ne venisse lustro al mio umile lavoro.

Alla speranza che il mio opuscolo venga bene accolto ed ottenga il suo scopo, mi è di non lieve conforto il sapere che già in altro paese (la Repubblica Argentina) il governo stesso fece testè tradurre in lingua spagnuola e distribuire in 2000 esemplari agli ufficiali del suo esercito il Manuale medesimo. Del resto l' utilità di simile lavoro per l' armata di una nazione civile non può non rivelarsi ad ognuno per intimo spontaneo convincimento, ed io, stimando superfluo assumerne la dimostrazione,

mi contento di ripetere qui soltanto alcune delle parole preposte al Manuale dell' Istituto predetto.

« *Fintantochè le esigenze dell' opinione circa le regole* « *di Guerra restano indeterminate, i belligeranti sono* « *esposti ad incertezze penose e a recriminazioni inde-* « *finite. Una raccolta di regolamenti positivi invece, se* « *è razionale, lungi dall' impacciare i belligeranti, serve* « *utilmente ai loro interessi, poichè, prevenendo lo sca-* « *tenarsi delle passioni e degli istinti selvaggi, — che* « *la pugna sempre risveglia accanto al coraggio e alle* « *civili virtù — ritempra la disciplina che costituisce* « *la forza delle armate e nobilita così agli occhi dei* « *soldati la loro missione patriottica, mantenendola nei* « *limiti del rispetto ai diritti dell' umanità.* »

Tutta l' efficacia utile di questo Manualetto è pertanto raccomandata al buon senso, allo zelo e ai nobili sentimenti di coloro ai quali affidasi l' istruzione e il comando del nostro Esercito. Ad essi dedico il mio umile lavoro colla speranza che, amando essi l' onore delle Armi Italiane, per qualunque evento debbano correre a sostenere sui campi i diritti della patria nostra, mi coadiuveranno nel mio intento impegnandosi di render familiare ai nostri soldati la massima che Lealtà ed Umanità si affermano oggi indivisibili compagne del Valor Militare.

Cortona, Gennaio 1882.

ANTONIO BERTI.

OSSERVAZIONI

I. Gli articoli del Manuale segnati con asterisco sono quelli che più direttamente interessano l'istruzione del soldato pel suo contegno in Guerra, che cioè lo riguardano per l'*Onor Militare* e pel rispetto alle *Leggi di Umanità.*

II. Alle volte occorrerà che vi sia contradizione fra la illustrazione dell'Articolo, e il disposto sottocitato delle Istruzioni Americane che debbono servire soltanto come utile raffronto e come complemento: in tal caso naturalmente avrà maggior valore ciò che si rileva dall'Articolo del testo e dal relativo commento, corrispondendo questo ad un più avanzato stadio del Diritto, molto più se ciò corrisponde anche alle disposizioni del nostro *Regolamento di Servizio in Guerra* e a quelle del *Codice Penale Militare* attuale, dell'*abrogato* e del *Codice Penale comune* citate nelle note.

SPIEGAZIONE DI ALCUNE ABBREVIAZIONI

Istr. Am.	*Istruzioni alle Armate Americane.*
Cod. mil.	*Codice Penale Militare attuale.*
Cod. ab.	*Codice Penale Militare abrogato.*
Cod. p. c.	*Codice Penale comune.*
Reg. Ital. di serv. in Guer.	*Regolamento Italiano di servizio in Guerra.*

LE LEGGI DELLA GUERRA TERRESTRE

PRIMA PARTE

PRINCIPII GENERALI

Art. 1. * — Lo stato di Guerra non permette atti di violenza che fra le forze armate degli Stati belligeranti.

Le persone che non fanno parte di una forza armata belligerante devono astenersi da simili atti.

Non havvi una vera analogia fra lo Stato e la società Internazionale; ma poichè gl' interessi di questa società non sono oggimai lasciati affatto all'arbitrio delle parti, si sono costituiti dei principî che regolano la tutela di tali interessi, e che nel loro complesso formano il Diritto Internazionale pubblico. Questa parte del diritto è la più imperfetta appunto per la natura di essa società, la quale pure è tanto imperfetta che nessun diritto di una nazione è al sicuro dalla forza di un'altra. Infatti, sebbene resti sempre al disopra di tutto la pubblica opinione, nelle relazioni internazionali la forza si confonde col diritto, ed esauriti tutti i mezzi pacifici, si riconosce la facoltà di farsi ragione da sè colla violenza. — Il Diritto Bellico Internazionale regola appunto l'esercizio del *Diritto di Guerra* che appartiene alle nazioni indipendenti; e la misura in cui esso si rispetta distingue la guerra *giusta*

dalla *ingiusta*, secondo che essa è condotta o no sulle regole giuridiche e conforme agli usi civili.

Per Diritto Bellico la società Internazionale è unione di *nazioni indipendenti* [1], e la Guerra è la condizione di fatto per cui una nazione indipendente forza l'altra colle armi a rispettare i diritti accampati. Quindi qualunque altra autorità che non sia lo Stato non può considerarsi vero elemento organico, membro costitutivo di quella società, nè è quindi capace del *Diritto di Guerra:* infatti, se tal diritto si regge di necessità sulla mancanza di un' autorità superiore agli Stati, competente a definirne i conflitti, qualunque associazione che non sia lo Stato non ha bisogno nè diritto di ricorrere alla forza per farsi ragione; ma deve ricorrere all' autorità che è a lei superiore e sotto la cui protezione essa vive.

Adunque *legittimo combattente* è soltanto lo Stato e i cittadini che abbiano da esso il mandato di portare le armi: quindi la guerra non può dichiararsi nè combattersi se non da una legittima sovranità; ed anzi, non avendo una fazione politica combattente la qualità di *belligerante*, quello Stato il quale la riconoscesse per tale mostrerebbe di sposarne gl' interessi di fronte agli altri Stati, e dovrebbe subire tutte le conseguenze di quel riconoscimento.

Ciò premesso come fondamento di tutte le leggi di Guerra, osserviamo che il principio enunciato in questo articolo corrisponde alla legge naturale che *non è ammesso alcun uso di forza contro il nemico, se non è necessario a raggiungere lo scopo della guerra* (Wheaton). Quindi non si può offendere nè far prigioniero chi non fa parte delle forze armate del nemico; non si può autorizzare il bottino a danno degli abitatori di un luogo espugnato; anzi il saccheggio sui nemici estranei all'armata non si può autorizzare neppure per compensarsi delle spese, e nemmeno per incoraggiare i soldati, perchè tal maniera di eccitamento sarebbe contraria

---

[1] Art. 243 a 245 Cod. mil.; e art. 223 a 225 Cod. ab.

all' onor militare. Vedansi inoltre gli Articoli 7, 9 e 41-60. Così in forza della legge naturale enunciata, la consuetudine delle nazioni civili ha reso esenti dalle conseguenze dirette delle operazioni militari le persone del Sovrano e sua famiglia anche se prendono parte alla guerra, gli ufficiali del governo civile, i ministri dei culti, le donne, i vecchi, i fanciulli, gli agricoltori, gli artigiani, i mercanti, i letterati, e generalmente tutti gl' individui pubblici o privati che hanno cura degli ordinari lavori civili bisognevoli alla vita meno che se fossero presi colle armi alla mano, o se si resero colpevoli di alcuna violazione degli usi di guerra per cui abbiano perso la guarentigia dell' immunità. Gli estranei all'armata però nuocendo al nemico offendono la stessa legge naturale e pèrdono la sua protezione, anzi il nemico ha giustamente su di essi diritti di difesa maggiori che sui veri armati. — Guglielmo re di Prussia nel suo primo proclama a Saarbruck l'11 agosto 1870 diceva « io faccio la guerra ai « soldati e non ai cittadini della Francia. Questi continue- « ranno a goder piena sicurezza delle loro persone e dei « loro beni fintantochè essi stessi con atti ostili alle truppe « tedesche non mi toglieranno il diritto di far loro godere « la mia protezione.... I generali che comandano i singoli « corpi stabiliranno con norme speciali, che saranno recate « a notizia del pubblico, le misure che saranno prese contro « i comuni o singoli individui che si metteranno in opposi- « zione agli usi di guerra..... » Da un proclama del generale comandante di Zastrow si rileva: « ..... È posta in vigore la « legge marziale per coloro che, non appartenendo all'eser- « cito nemico, procurano un pericolo o altro male di qual- « siasi specie a danno dei nostri eserciti. — La pena di « morte è applicata a tutti coloro:

a) che servono di spie al nemico, o che albergano spie, che le nascondono o prestano loro aiuto;

b) che servono volontariamente di guida alle truppe del nemico, o come tali conducono consciamente le truppe reali per false vie;

c) che uccidono, feriscono o derubano per impulso di vendetta o per sete di guadagno le persone che fanno parte dell'esercito germanico, o quelle che stanno al suo seguito;

d) che distruggono ponti o canali o interrompono il transito delle ferrovie e dei telegrafi, o rendono incarreggiabili le strade, oppure danno fuoco ai quartieri delle truppe o alle provvisioni di munizioni e viveri destinati alle medesime;

e) che prendono le armi contro le truppe germaniche. »

Un proclama di Hummer comandante provvisorio della fortezza di Metz dopo la resa dice « ..... Viene stabilito che « le case nelle quali si commettono atti ostili contro le « truppe tedesche dovranno servire da caserme. »

Queste e simili regole, sebbene non debbano l'esistenza loro a speciali convenzioni internazionali, pure costituiscono la legge di guerra a cui non si può derogare che in caso di rappresaglia o in vista di circostanza straordinaria, sempre in via eccezionale e soltanto nei casi previsti dalle usanze che si appellano *ragione o necessità di guerra.*

La guerra autorizza la distruzione o la mutilazione dei nemici armati e di ogni altra persona, la distruzione della quale diviene *incidentalmente* inevitabile negli scontri a mano armata; essa autorizza la cattura di ogni nemico che sia utile al suo governo o in modo speciale pericoloso per chi lo fa prigioniero..... (Art. 15 Istr. Amer.). — La guerra è *ostilità armata* fra due stati. — Per ciò solo che uno è cittadino dello stato nemico è nemico e soggiace alle calamità della guerra. — Oggi si tende a distinguere i veri nemici armati dagli altri individui; questi secondi son rispettati nella persona, ne' beni, nell'onore ecc. — I non armati pacifici non sono uccisi, nè resi schiavi, nè relegati, nè turbati nelle loro private relazioni. — In antico era tutto all'opposto. — Oggi nei popoli civili la piena protezione di essi è la regola (Art. 20 25 Istr. Amer.).

Art. 2. * — La forza armata di uno Stato comprende:

I. L'armata propriamente detta, comprese le milizie;

II. Le guardie Nazionali, Landsturm, corpi franchi ed altri corpi che riuniscono in sè le tre condizioni seguenti:

a) esser sotto la direzione di un capo responsabile;

b) aver un'uniforme o un segno distintivo fisso e riconoscibile da lontano portato dalle persone che fanno parte del corpo;

c) portare le armi apertamente.

III. Gli equipaggi delle navi ed altri legni da guerra;

IV. Gli abitanti del territorio non occupato che all'appressarsi del nemico prendono le armi spontaneamente ed apertamente per combattere le truppe d'invasione, anche se non ebbero il tempo di organizzarsi.

La regola posta nell'Articolo precedente implicava una distinzione fra gl'individui di cui si compone la *forza armata* e gli altri sudditi di uno Stato. Una definizione era dunque necessaria per bene stabilire ciò che si debba intendere per forza armata; e tal definizione ci vien data appunto da questo secondo articolo.

Chiunque non è compreso in questa quadruplice divisione è considerato come *spia* (Art. 23-26) o come *brigante* avente per iscopo soprattutto la rapina o la disorganizzazione sociale. Anche in Diritto romano *hostes hi sunt qui nobis aut quibus nos publice bellum decrevimus, caeteri latrones aut praedones sunt* (l. 18, Dig. L. 16). — I briganti si possono mpre uccidere; si rifiuta loro la qualità di belligerante e applica loro la legge penale o la militare nei casi da sa previsti. Non sono considerati come tali i corpi franchi e militano regolarmente in una spedizione che abbia scopo

pubblico, nè i partigiani semplici purchè agiscano sotto gli ordini del governo (Vedi Appendice — *Progetto di Dichiarazione di Bruxelles* art. 4). I *Corpi franchi* sono unioni di uomini che prendono spontaneamente le armi per la difesa dei diritti nazionali, sebbene non facciano parte dell'esercito; unione però che viene autorizzata dalle potenze belligeranti nel cui nome essi combattono.

Quanto agli abitanti che insorgono all'appressarsi del nemico e improvvisano resistenza a mano armata troviamo, come in quest'articolo, anche nelle istruzioni alle armate americane la regola più mite per cui si considerano come legittimi belligeranti; ma non manca chi si oppone a ciò, soprattutto per scongiurare gl' improvvisi e micidiali pericoli che da tali insurrezioni vengono alle armate. E la storia moderna, essa pure registra già in contrario un esempio, forse troppo severo, che non si cancellerà tanto facilmente dal cuore dei francesi. Nella guerra franco-prussiana il generale Von-der-Tanne inoltrandosi co' suoi bravi baveresi nel territorio nemico, ebbe a reprimere la feroce insurrezione degli abitanti del villaggio di Baizoille non riconoscendo loro la qualità di legittimi belligeranti e *mettendo fuoco* alle case ove si erano trincerati. Egli scusò il suo contegno dicendo che per *necessità di guerra* gli bisognava dare un esempio onde prevenire altre città le quali avessero avuta l' intenzione di imitare gli abitanti di quel villaggio. — Oggi tali casi di resistenze improvvisate si rendono più difficili dove è l'universalità dell'obbligo del servizio militare, per cui tutti gli abili sono soldati, sia che debbano recarsi sui campi, sia che debbano restare alla organizzata difesa locale dei propri paesi.

« I landsturm (leva in massa) hanno diritto di prender le « armi per la difesa del loro territorio, sebbene non fac- « ciano parte dell'armata attiva, nè della riserva, nè di al- « tro corpo; perciò devono dal nemico trattarsi come i veri « soldati e possono farsi prigionieri di guerra » (A. Morin — *Les Lois relatives à la guerre*). — Tutti gl' individui che

« formano il seguito dell'armata, come i medici, chirurghi, « farmacisti, vivandieri, quartiermastri, cappellani, suonatori « e simili possono soffrire le conseguenze generali della mi- « schia, e possono anche esser trattati come prigionieri di « guerra. Essi però sono sotto la protezione delle leggi della « guerra, e benchè nemici, non possono esser trattati con ri- « gore e con violenza. Lo stesso deve dirsi per tutte le per- « sone che accidentalmente non ebbero il tempo necessario « per allontanarsi dal teatro della guerra; e se caddero in « potere del nemico possono esser trattenute pel solo mo- « tivo di impedire le comunicazioni dello stato dell'armata, « ma sono sotto la protezione delle leggi di guerra » (Pasquale Fiore — *Nuovo Dir. Pub. Inter.*). Vedansi inoltre gli Art. 7, e 21. — Oggi riguardo ai medici, chirurghi ed altri appartenenti al personale sanitario valgono le speciali disposizioni degli Art. 12-18.

I *landsturm* (da *land* terra e *sturm* assalto; terra assalita che insorge a difesa) corrispondono alla *leva in massa*, e si distinguono dai *landwehr* (da *land* terra e *wehr* difesa; guardia nazionale).

La popolazione che all'avvicinarsi del nemico si leva in massa sotto gli ordini di competente autorità e resiste a guerra aperta e dichiarata, vien trattata come legittimo belligerante. — Nessun belligerante ha diritto di dichiarare che tratterà ciascun uomo di una levata in massa, preso colle armi alla mano, come un brigante o un bandito. Ma se uno o più cittadini del luogo già occupato si sollevano, cessa quell'obbligo, perchè essi offendono le leggi di guerra (Art. 51 e 52 Istr. Amer.). — Gli *avventurieri* (partigiani) sono soldati armati coll'uniforme del loro paese e che, indipendentemente dall'armata, fanno scorrerie sul territorio nemico: se sono presi van trattati come prigionieri di guerra. — Gli individui o bande, che isolati danneggiano cose o persone, e non appartengono all'armata, non sono considerati come nemici pubblici; e se son presi si trattano non come prigio-

nieri di guerra ma come briganti (Art. 81 e 82 Istr. Amer.). — Così i *vagabondi* armati, gli abitanti del paese invaso penetrati nelle file dell'armata per distruggere, devastare e uccidere son trattati come briganti (Art. 84 Istr. Amer.).

ART. 3. * — Ogni forza armata belligerante è tenuta a conformarsi alle leggi della guerra.

Ciò è condizione necessaria per esser protetti dalla stessa legge di guerra, basandosi questa in gran parte sulla reciprocità.

Le Leggi della Guerra riguardano più specialmente le relazioni fra le due armate belligeranti, ma in qualche modo attengono anche alle relazioni fra gl'individui della stessa armata. In questa parte però al Diritto Internazionale subentrano quasi affatto le leggi militari nazionali [1]; e qui è suprema regola che chiunque fa prova di vigliaccheria non rimpiazzando il posto indicatogli o mostrando paura, o fuggendo e mettendo il disordine nelle file, sia severamente punito od anche « ucciso in campo da un ufficiale o sott'ufficiale » (A. Morin). Dal canto loro i capi militari devono calcolare il numero probabile delle vittime prima di esporre le loro truppe a prendere una difficile posizione: e sono puniti severamente pei loro abusi di rigore verso i soldati. Per le regole relative alla *diserzione* vedasi il commento all'articolo seguente.

Secondo le esigenze della guerra fra i moderni popoli civili tutto deve mirare al fine della guerra stessa e regolarsi colle leggi ed usi internazionali (Art. 14 Istr. Amer.) — Non vi è legge nè codice che possa regolare i rapporti fra le due armate se non quella parte del Diritto naturale ed internazionale che va sotto il nome di Leggi ed Usi di Guerra (Art. 40 Istr. Amer.) — Ogni belligerante legittimo (ar-

[1] Vedi gli articoli 91-100 Cod. Mil. e articoli 88-96 Cod. ab.

mato cioè dall'autorità sovrana) è nemico pubblico, sottostà a quelle leggi, e può essere ucciso o ferito in campo: anzi nessun belligerante ha diritto di dichiarare che una classe de' suoi nemici armati e organizzati non saranno trattati da lui come nemici pubblici. — Non possono ammettersi tali distinzioni di classi (Art. 57 e 58 Istr. Amer.)

Art. 4. * — Le leggi della Guerra non riconoscono ai belligeranti una libertà illimitata quanto ai mezzi di nuocere al nemico.

Essi devono astenersi specialmente da ogni rigore inutile e da ogni azione sleale ingiusta o tirannica.

« L'unico scopo legittimo che gli Stati devono proporsi « durante la Guerra è di affievolire o paralizzare le forze « del nemico » (Dichiarazione di Pietroburgo); cosicchè per esempio un nemico fatto prigioniero o ferito in modo da non poter servire in guerra, è per ciò appunto reso inutile allo Stato avversario, ed in tal caso lo scopo legittimo è ottenuto, nè si ha diritto alcuno ad offenderlo più oltre: vedi articolo 9. È *ingiusto* negar quartiere a chi si arrende: parimenti non sarebbe giustificato dallo scopo legittimo di Guerra il far fuoco sugli avamposti, sulle sentinelle, sui picchetti fuor di luogo e senza necessità; le Istruzioni Americane ammettono ciò soltanto per la necessità di farli ripi gare o per un ordine generale o speciale dato a tal riguardo.

Sarebbe *sleale* assalire e far fuoco su coloro che si sono resi prigionieri e quindi fatti inermi; perchè chi si arrende, si fa prigioniero appunto per salvargli la vita senza nuocere 'lo scopo di guerra. « Anche le leggi di Manou raccomandano la *lealtà* ai combattenti.... — non deve ferirsi chi chiede mercè a mani giunte, chi dorme, nè l'inerme, nè il ferito » (Fiore). Pei prigionieri vedansi gli Articoli 61-79. Quanto all'uso di ricevere disertori è ammesso da tutte le

potenze civili, perchè ciò serve direttamente a indebolire la forza del nemico e ad accrescere la propria accelerando l'esito della Guerra e la probabilità della vittoria senza aggravare il male degl'individui. Ma non vi ha dubbio che « un gene- « rale il quale deve esser conosciuto come un uomo d'onore, « darebbe cattivo esempio ai suoi dipendenti se con modi « subdoli e immorali provocasse la ribellione. » (P. Fiore). Inoltre è principio assoluto che « ogni provocazione ad un « atto immorale è punita, » quindi « è delitto capitale la « provocazione a disertare » (A. Morin). Di fronte allo Stato cui appartengono i disertori, essi in generale sono puniti di morte; ed è considerato *disertore* [1] chiunque, addetto all'armata, varca i confini fissati dal comandante per comunicare col nemico; e chi esce da un posto assediato o circondato altrimenti dal nemico senza permesso scritto del comandante.

Si ammette e si usa anche il mezzo di corrompere il comandante di una fortezza per averla senza assalti o con minore spargimento di sangue, sebbene quello sia ritenuto come un mezzo degradante. Il Sandonà ammette l'eccitare alla rivolta i sudditi dello stato nemico, quando essi sono mal governati. È sempre punito severamente chi si lascia corrompere. [2]

Azione *tirannica* sarebbe il torturare i prigionieri per averne informazioni. In generale non si può ferire od offendere il nemico fuori di combattimento: anche in tempo di combattimento son permesse le sole ferite di necessità, quindi è interdetta qualunque violenza fisica o morale verso il nemico armato quando non vi è quella necessità. Gli *atti crudeli* sono puniti come contrari all'onor militare; anzi non sono permessi verso il nemico nemmeno quando li commise egli stesso. Inoltre per lo più « i colpevoli di delitti commessi « fuori di combattimento, come di furto, incendio, crudeltà, « ecc. non sono compresi nelle amnistie » (A. Morin).

---

[1] Articoli 67, 137-160 e 323 n. 5° Cod. Mil.; articoli 67, 127-149, 217 e 218 Cod. ab.; articolo 285 cod. p. c.; Sentenz. 2 Agosto 1860 del Trib. supr. di Guer.

[2] Articoli 200-207 Cod. Mil.; articoli 185-192 Cod. ab.; articoli 217, 218, 222, 224, 226, 227, 363 cod. p. c.

Dunque un militare che, anche prima che finisca il combattimento uccide o ferisce il nemico che dichiara di arrendersi commette un eccesso flagrante, perchè in quel caso deve soltanto farlo prigioniero, semprechè costui non sia un brigante; fa altresì cosa dannosa al proprio stato, perchè contribuendo così a diminuire il numero dei prigionieri nemici, restringe lo scambio possibile coi prigionieri nazionali: per lo *Scambio* vedi l'Articolo 75.

Bombardare un luogo e produrvi strage mentre si potrebbe averne la resa senza bombardarlo o farvi strage; inseguire fino all'ultimo e tirar di cannone o di mitraglia su avanzi di truppe del nemico vinto sfuggite alla morte o alla prigionia, sono tutti eccessi non necessari e perciò riprovati. Del resto quanto ai mezzi di nuocere al nemico vedi gli Articoli 8 e 9.

.... Gli uomini che prendono le armi gli uni contro gli altri in un'armata regolare non perdono la natura di esseri morali, responsabili gli uni verso gli altri e verso Dio. — Non è lecito infliggere patimenti pel solo piacere di far soffrire o per esercitare vendetta, nè storpiare o ferire un nemico fuori di combattimento, nè torturarlo per aver notizie, nè avvelenare, nè devastare senza bisogno. È ammessa l'astuzia, non la perfidia; non sono ammesse ostilità non necessarie le quali servono solo ad allungare la Guerra (Art. 15 e 16 Istr. Amer.) I disertori americani datisi al nemico sono uccisi se ripresi o riavuti. Se un disertore nemico venuto dalla nostra parte è ripreso e ucciso dall'avversario, ciò non costituisce offesa, nè dà luogo a riparazione (Art. 48 Istr. Amer.) — Ogni governo ha diritto di far guerra, e anche se essa è ingiusta valgono a favore di lui le leggi della guerra. — Il fine della Guerra non è oggi la Guerra, ma un fine ulteriore: altrimenti è cosa illegittima. — Non si deve far fuoco sugli avamposti, sentinelle, o picchetti, se non per costringerli a ripiegare, o se non è dato un ordine positivo generale o speciale (Art. 67-69 Istr. Amer.) — Chi uccide,

ferisce, fa uccidere od incoraggia ad uccidere il nemico impotente, sarà messo a morte, sia Americano o sia un nemico catturato (Art. 71 Istr. Amer.)

Art. 5. * — Le Convenzioni militari fatte dai belligeranti fra loro durante la guerra, come gli armistizi o le capitolazioni, devono essere scrupolosamente osservate e rispettate.

Poichè le convenzioni sono atti che hanno il loro fondamento sul consenso e sulla buona fede delle parti, non possono offendersi sonza fare offesa alla buona fede, cioè alla morale: e la legge morale sta al di sopra anche della Legge Bellica; anzi essa è la suprema moderatrice della ragione di guerra. Il mancare a quei patti è dunque cosa contraria all'onore delle armi, nè si può scusare coll'ignoranza delle convenzioni stesse; ignoranza che oltre all'essere inammissibile di diritto, è quasi impossibile di fatto. Sanzione di tale principio è in generale questa che la violazione fatta da una parte, libera l'altra dal respettivo obbligo convenuto, ossia autorizza quest'ultima alla violazione: di qui una grave responsabilità dei violatori verso lo stato loro. Particolari convenzioni sono le *salvaguardie*, *i passaporti*, *i salvacondotti* ecc. ecc.

La guerra è oggi un mezzo per raggiungere dei grandi fini politici e per difendersi; ed i limiti di essa sono fondati sulla giustizia, sulla buona fede e sull'onore (Art. 30 Istr. Amer.) — Le leggi di guerra vietano ogni violazione di impegni presi col nemico benchè contratti in tempo di pace, dato che si fosse inteso aver essi vigore anche pel tempo di guerra..... (Art. 11 Istr. Amer.).

Art. 6. — Nessun territorio invaso è considerato come conquistato prima della fine della guerra: fino a questo

momento l'occupante non vi esercita che un potere di fatto, essenzialmente provvisorio.

La sola vicinanza dell'armata nemica porta con sè che sia messa in vigore la legge marziale del luogo. Ma, sopravvenuto l'invasore, è egli che sostituisce a quella la propria legge marziale: questo potere però, che è effetto della presenza dell'armata nemica (vedi Art. 41), è soltanto provvisorio perchè l'autorità esercitatavi dall'occupante è solamente autorità *di fatto*, essendo resa *di diritto* soltanto dal resultato vittorioso della invasione.

SECONDA PARTE

APPLICAZIONE DEI PRINCIPII GENERALI

CAPITOLO PRIMO

Delle Ostilità

Sezione Prima

Regole di condotta riguardo alle Persone

Titolo I.

Delle popolazioni inoffensive.

Art. 7. * — È vietato maltrattare le popolazioni inoffensive.

I cittadini degli stati belligeranti non sono nemici nè fra loro nè a fronte dello stato nemico. Il celebre Portalis, ministro della repubblica francese pronunciava con ragione le seguenti parole in un discorso tenuto nell'anno VIII all'apertura del consiglio delle prede « In due o più nazioni belli-« geranti i particolari di cui queste nazioni si compongono « non sono nemici che per accidente: essi non lo sono come « uomini, non lo sono neppure come cittadini, lo sono uni-« camente come soldati..... » Poichè (Art. 1) la guerra si combatte solamente tra le forze armate; e poichè si può per diritto offendere ed uccidere come *brigante* (commento all'Art. 2) o come *spia* (Art. 23-26) chi, essendo estraneo all'armata, nuoce alle nostre forze o giova al nemico mettendo in opra atti da belligerante, diviene inutile, quindi illegittimo, nuocere in qualunque modo alle popolazioni affatto inoffen-

sive; ed anzi i non combattenti pacifici non possono offendersi, nè uccidersi nemmeno per rappresaglia. Pertanto tutte le persone che per la loro professione non prendon parte alle ostilità, come vecchi, donne, fanciulli, preti, magistrati ecc. se stanno lontani dalle fazioni militari sono liberi affatto da ogni offesa, e se si trovano necessariamente nel teatro della guerra non possono essere uccisi o feriti; ma trovandosi nella mischia subiscono la sorte comune e possono farsi prigionieri per indebolire indirettamente il nemico. Da tale protezione sono naturalmente esclusi i rivoltosi (commento all'Art. 47).

Nel caso di assedio, il comandante, prima di ricorrere al bombardamento (vedi Art. 32, 33 e 34), deve intimare la resa all'assediato almeno una volta, e dare la notificazione, se ciò è possibile, agli abitanti non combattenti, perchè si ricoverino, se vogliono, altrove. Quando però un comandante di piazza fa uscire i non combattenti per risparmiare le provvisioni, è permesso all'assediante, in estremo rigore, costringere gli usciti a rientrare per affrettare la resa, e l'assediato deve lasciarli rientrare. Ma per giustificare tutto questo, che è di sommo danno ai pacifici abitanti, ci vogliono vere necessità militari. — Il comandante della piazza assediata potrà impiegare gli abitanti alla difesa in opere interne.

Il dì 6 agosto 1870, giorno della battaglia di Vaerth e Spickeren, Federigo Carlo principe di Prussia in un ordine del giorno diceva ai suoi soldati: « ..... Voi calpestate il suolo « Francese;.... mostrate ai pacifici abitanti della Francia che « nel nostro secolo due nazioni colte, anche allorchè si fanno « la guerra, non dimenticano i principî di umanità..... Pen- « sate sempre al dolore de' vostri genitori se un nemico, che « Dio ce ne liberi, invadesse le nostre provincie..... Mostrate « ai francesi che la Nazione Tedesca non è soltanto grande « e valorosa, ma anche mite e generosa verso il nemico. » Due giorni dopo la stessa battaglia il re Guglielmo diceva all'Esercito in altro ordine del giorno: « Noi non facciamo « la guerra ai pacifici abitanti della Francia, e il primo do-

« vere di un leale soldato è di proteggere la proprietà pri-
« vata, e di non soffrire che l'alta reputazione del nostro
« esercito sia intaccata foss'anco per un fatto isolato di man-
« canza alla disciplina..... Io conto sullo spirito elevato che
« anima l'esercito. »

Del rispetto agli abitanti pacifici vedi inoltre gli Art. 42-49 e l'appendice (*Progetto di dichiarazione* art. 1 e 2).

L'assediante può far rientrare in una fortezza quelli che l'assediato fa uscire per economizzare le provvigioni, onde affrettare la resa. — Prima di bombardare una fortezza si avvisa, se si può, per riparar donne, vecchi, fanciulli ecc. ma alle volte è necessaria e giustificabile la sorpresa (Art. 18 e 19 Istr. Amer.).

Titolo II.

Dei mezzi di nuocere al nemico.

Art. 8. * — È vietato:

I. di far uso di veleno sotto qualunque forma;

II. di attentare proditoriamente alla vita di un nemico, per esempio con assoldare assassini o fingendo di arrendersi;

III. di assalire il nemico simulando segni distintivi della sua armata;

IV. di usare indebitamente la bandiera nazionale o l'uniforme del nemico o la bandiera parlamentare, come pure i segnali (Art. 17 e 40) prescritti dalla Convenzione di Ginevra (vedi Appendice).

Il divieto di tali mezzi discende naturalmente dal principio che la lotta dev'esser leale (Art. 4). Gli strattagemmi, le finzioni, le sorprese e cose simili, quando non siano fedifra-

ghi o di specie contraria all'onor militare, cioè « quando non « contraddicono ai principî della moralità, alla fede promessa « e alle leggi generali della guerra » (P. Fiore), sono permessi e tollerati, forse per la ragione che lo strattagemma, anzichè una mancanza di lealtà, può considerarsi come una simulata ostilità o come un celamento di disegni, in sostanza come un modo artificioso di sfruttare l'imprevidenza del nemico. Segni distintivi, uniformi proprie del nemico si possono usare fintamente soltanto prima e fuori del combattimento: un militare che indossasse l'uniforme del nemico in tempo di lotta sarebbe reo di perfidia verso di lui, o di tradimento verso il proprio Stato; nè avrebbe diritto, da parte del nemico stesso alle protezioni della legge di guerra, come l'ottener quartiere, l'esser trattato da prigioniero di guerra ecc.

L'uccidere a tradimento il nemico è cosa che implica il delitto, esclude il valore ed è contrario all'onor militare.

La *retorsione*, che è reciproco trattamento, e la *rappresaglia*, [1] che consiste nel recare alla persona o alle cose del nemico un male per riparare il danno indebitamente recatoci da esso, non scusano mai nessuna contravvenzione a quei divieti: ed ogni rappresaglia esercitata senza permesso deve essere punita severamente, altrimenti ciascun soldato potrebbe vedere dappertutto una causa di rappresaglia, e credersi perciò autorizzato a simili contravvenzioni. Così, anche se il nemico abusò una volta dei segni di neutralità delle ambulanze o dei parlamentari (vedi gli Art. 17, 27 e 40), è tuttavia riprovato il fatto di coloro che per rappresaglia non tengono più conto di quei segnali nemmeno quando li riconoscono veraci; come pure, se alcuno dei nemici finse di arrendersi e poi riprese le armi, non si ammette l'uccidere per ciò solo tutti quelli che mostrano di arendersi non credendo alla loro resa. Egualmente se tra le le del nemico vi è qualche selvaggio che non osserva la

[1] Art. 83 Cod. mil.; art. 82 Cod. ab.; art. 175 cod. p. c.

disciplina militare e le leggi di guerra e può trattarsi da *brigante*, ciò non autorizza a ritenere come tali tutti gli altri.

Alcuni annoverano come mezzo illecito il far uso di soldati barbari incapaci di freno e di disciplina. Il Bluntschli fin dal 1853 rimproverava alla Francia l'uso de'suoi *turcos*, i cacciatori algerini, che non dànno quartiere e saccheggiano, tantochè a Magenta violarono le donne e saccheggiarono le case persino degli alleati. Del resto si noti che la stessa armata francese li considera inferiori a sè, nè li lascia acquartierare in molti nelle città. Essi sebbene coraggiosi e crudeli non riuscirono mai vittoriosi contro i Prussiani; ed un comandante tedesco ebbe a dirne che *il coraggio del barbaro non può essere quello dell' uomo civile.* — In un rapporto di Berlino sulla battaglia di Vissemburgo si legge: « Colà si decise la giornata: il nemico vi si era trincerato « col favore di un terreno frastagliato, e vi aveva posto le « sue truppe scelte, i *turcos*.... Il nemico occupava la po- « sizione superiore ed aveva le migliori truppe.... La bat- « teria dei *turcos* non fece fuoco che tre volte, senza ca- « gionare il menomo danno.... Quanto ai *turcos*, i nostri « soldati li hanno accolti con sangue freddo alla pari di ogni « altra truppa. Noi ne abbiamo fatti prigionieri un gran nu- « mero.... » — Oggi il prestigio di simili armati è dunque scemato d'assai, ed è vergognoso per una bandiera civile arruolar gente degna di combattere coi selvaggi.

Quanto all'uso del *veleno* nei cibi e bevande o altrove esso fu ed è assolutamente riprovato come eccessivo e traditore. Il Lampredi [1] disse: « quelli che tu puoi mettere fuori di « combattimento col solo ferire, non puoi uccidere; che se « talora è permesso di toglier la vita al nemico, è però « sempre vietato privarlo della medesima con un lento ge- « nere di morte che sia accompagnato dagli spasimi del ve- « leno. » — Ancor più riprovevole è l'avvelenare acque pubbliche, perchè ciò nuoce eziandio ai pacifici cittadini. Si

[1] *Diritto pubbl. univers.*. parte III, cap. XIII, § 3.

potranno piuttosto troncare le sorgenti di fortezze assediate per affrettare la resa. — Non è lecito l'assassinio in guerra, perchè esso è atto disumano e spesso proditorio. L'assassinio del sovrano o del generale nemico, ammesso da taluno come mezzo di troncare la guerra, è sempre *assassinio*, è un delitto e non ci pare giustificato nemmeno dal coraggio di chi s' introduce nella tenda per compierlo: spesso poi tal mezzo riesce inefficace. Vedi anche l'Appendice (*Progetto di dichiarazione di Bruxelles*, Art. 5).

La guerra si può fare non solo colle armi, ma anche colla fame (Art. 17 Istr. Amer.). — Le leggi attuali della guerra non possono impedire le rappresaglie, tuttavia queste non sono oggi usate di buon grado. — Perciò non si deve ricorrere a tal mezzo per vendetta, ma solo per estrema necessità e per castigare quelli che si comportano da barbari (Art. 27 e 28 Istr. Amer.). — Chi combatte sotto l'uniforme del nemico senza un segno distintivo, non può ottenere quartiere. — Le truppe americane, se catturano un convoglio con uniformi del nemico, potranno usarle adoperando però un distintivo visibile. — Usare la bandiera o altro segno del nemico per ingannarlo nel combattimento è atto di perfidia e sottrae alla protezione delle leggi di guerra (Art. 63-65 Istr. Amer.). — Usare il veleno nei cibi, avvelenare i pozzi, le armi ecc. è proibito e mette fuori della protezione delle leggi ed usi di guerra (Art. 70 Istr. Amer.). — Sono ammesse le astuzie ma non le perfidie; e possono esser puniti di morte gli sleali (Art. 101 Istr. Amer.). — Come in pace così in guerra non si può nemmeno *dichiarare* che uno dell'armata nemica sarà messo fuori della legge di guerra di guisa che possa esser ucciso da chiunque senza giudizio. Questo è assassinio; e severe rappresaglie sono minacciate a chi commette tal delitto da qualunque autorità provenga la dichiarazione. Questo crimine è dichiarato barbaro (Art. 148 Istr. Amer.).

Art. 9. * — È proibito:

I. di usare armi, proiettili o sostanze atte a produrre dolori superflui o ad aggravare le ferite, specialmente proiettili di un peso inferiore a 400 grammi esplosivi o carichi di materie infiammabili (*Dichiarazione di Pietroburgo*);

II. di mutilare o uccidere un nemico che si è reso a discrezione o che è fuori di combattimento, e di dichiarare in antecedenza di non dar quartiere, anche se non si reclama tal diritto in proprio vantaggio.

Tutti questi divieti si giustificano nel principio enunciato all'Art. 4. — La guerra in sè si fa allo Stato, non agl'individui che compongono le sue forze armate, quindi ogni superfluo dolore o aggravamento di ferite degenera, appunto per esser superfluo, in offesa e persecuzione dell' individuo.

Le armi sono i mezzi principali che si adoperano nel guerreggiare, e colla parola *armi* si indicano gli strumenti materiali di ogni forma e dimensione di cui servonsi i belligeranti. « Ogni miglioramento introdotto nei mezzi di offesa e « di difesa tende a rendere le lotte più brevi e più deci- « sive » (Ortolan). Per esempio la perfezione dei fucili per cui se ne aumenta il numero dei colpi e la precisione è ammissibilissima; ma « tutti i mezzi coi quali si mette il com- « battente nella impossibilità di prender parte ulteriore alle « ostilità sono legittimi, quelli che cagionano un male più « grave no » (Bertolini). [1] Così se per diminuire la forza dello Stato basta ridurre i suoi soldati fuori di combattimento, sia facendoli prigionieri, se si può, sia ferendoli in modo da impedir loro di seguitare a combattere; ottenuto ciò, è ottenuto lo scopo necessario e legittimo della guerra, nè devesi prolungare l'ostilità. Quindi riconosciuto atto a fe-

[1] *La guerra e i mezzi di evitarla*

rire sufficientemente un proiettile conico o rotondo e di facile estrazione, si ritiene inutile, superfluo, e perciò contrario ai principî supremi che regolano oggi la guerra, l'uso dei proiettili angolari, taglienti, uncinati, o con vetro frantumato, o con chiodi, o formati in altro modo da renderne più dolorosa e difficile l'estrazione; lo stesso dicasi dell'uso di avvelenare i proiettili e le armi bianche, come dell'aspergerli con acidi atti a produrre un'irritazione nelle ferite, e degli altri modi inumani di nuocere ai combattenti del nemico. Le stesse leggi di Manou vietano le armi avvelenate. — La dichiarazione di Pietroburgo (29 novembre — 11 decembre 1868) proibì specialmente i proiettili inferiori a 400 grammi, esplosivi o carichi di materie fulminanti e infiammabili, per escludere così che se ne caricassero, come si faceva in Francia prima del 1859, le piccole armi da fuoco, come fucili, pistole ecc.: non potendo d'altra parte escludere l'uso delle bombe e granate.

Dar quartiere a chi si arrende è riconosciuto come dovere così assoluto, che è sempre immorale e contrario alle leggi di guerra il negarlo per dichiarazione antecedente; ciò è in omaggio al principio che, ridotto il nemico al punto di arrendersi, è ottenuto lo scopo della guerra, dopo di che deve subentrare la generosità, il dovere di umanità. Di più negar quartiere, oltre essere cosa ignobile e sleale, in certi casi è lo stesso che impedire al nemico di ridursi fuori di combattimento, cosa del tutto opposta allo scopo di guerra. Ciò potrebbe anche produrre l'inutile prolungarsi delle ostilità; ma « ogni combattimento che non serve a niente per otte-
« nere ciò che si cerca e che tende solo ad una vana osten-
« tazione delle forze, è contrario all'umanità (Grotius [1]). — All'obbligo di dar quartiere fa eccezione il caso di necessità: « Nessun corpo di truppe ha senza necessità diritto di di-
: chiarare che non accorderà, nè accetterà quartiere; ma non si può in caso di quella necessità uccidere il nemico

[1] *Diritto della Guerra e della Pace.*

« divenuto impotente o prigioniero » (A. Morin). — Aggiungo che un corpo di truppa non potrebbe senza ordine supremo nemmeno rinunziare con antecedente dichiarazione, e per soverchio zelo, al diritto di aver quartiere; infatti, così facendo, nuocerebbe allo Stato da cui ha il mandato di combattere, giacchè i diritti che ha, li ha per esso, e son diritti dello Stato medesimo: potrà rinunziarvi di fatto in singoli casi per necessità di previdenza, come per un giustificato sospetto verso chi gli offre quartiere.

Non si può dichiarare di non dare o non accettare quartiere per odio o vendetta; ma si può non darlo per ragioni di sicurezza. — Chi non dà quartiere non può però uccidere il nemico reso impotente. — Chi non dà quartiere o lo dà in parte, perde il diritto ad essere acquartierato (Art. 60-62 Istr. Amer.) — Nel caso in cui le truppe americane hanno dato quartiere ad un nemico in seguito di uno sbaglio sul suo vero carattere, questi è tuttavia passibile della pena di morte, se nei tre giorni dopo il combattimento è riconosciuto appartenere ad un corpo che non accorda quartiere (Art. 66 Istr. Amer.)

Titolo III.

Dei Feriti, dei Malati e del Personale Sanitario.

Art. 10 * — I militari feriti o malati debbono essere raccolti e curati, qualunque sia la nazione a cui appartengono. [1]

Questa parte, la più interessante e la più nobile del Diritto Internazionale Bellico, devesi alla generosa iniziativa del-

[1] « Ogni posto di medicazione è tenuto ad assistere non solo i feriti del proprio « corpo o quelli degli altri corpi dell'esercito nazionale od alleato, ma anche i » feriti dell'esercito nemico (Regolam. Ital. di serv. in Guer. Parte II, art. 58 pag. 72).

l'immortale Dunant (vedi Appendice — *Convenzione di Ginevra*). — I feriti, i malati e il personale sanitario sono resi esenti dagli inutili rigori che potrebbero colpirli, per le disposizioni degli Articoli 10-18, che sono estratti dalla celebre Convenzione di Ginevra.

Nell'appendice alla Convenzione per la resa di Metz troviamo.... « articolo 3. I malati e feriti lasciati nella for-« tezza riceveranno tutte le cure che il loro stato richiede. » Il diritto di vita e di morte è applicabile al nemico nel tempo del combattimento, e « può esercitarsi solamente su « quelli che combattono colle armi alla mano; terminato il « combattimento subentrano i doveri di umanità i quali co-« mandano di soccorrere i sofferenti » (P. Fiore). La cura dunque dei feriti deve estendersi anche ai nemici, perchè sebbene tali, essi sono però sempre uomini, che per di più si trovano in uno stato infelice non solo pel male fisico, ma per la mancanza dei parenti ed amici che allevierebbero i loro dolori. Oltre di che per la legge di reciprocità è interesse nostro curare i feriti della nazione nemica, onde spingerla a trattare egualmente i nostri.

Sebbene ogni cura possibile sia prontamente dovuta ai feriti [2], pure per universale consenso non si può pretendere la raccolta dei feriti dal campo di battaglia prima che il combattimento sia cessato, per non impedire i movimenti delle truppe e cagionare così mali maggiori.

Il rispetto delle Convenzioni relative alla neutralità delle ambulanze, degli ospedali ecc. è raccomandata ai sentimenti di umanità, all'onor militare e a pene severe.

I feriti prigionieri saranno curati il meglio possibile (Art. 79 Istr. Amer.)

---

[2] « Tutti gli ufficiali e addetti al servizio sanitario devono curare che il tras-« porto dei feriti si faccia con calma, regolarità e carità pei patimenti dei feriti (Regolam. Ital. di serv. in Guer. Parte II, art. 104, pag. 89).

Art. 11. — I comandanti in capo hanno la facoltà di rimettere agli avamposti nemici i militari nemici feriti durante il combattimento, quando le circostanze lo permettano e col consenso delle due parti.

Tale disposizione è diretta a diminuire il numero dei feriti da curare che sono un carico per lo Stato. Ciò non reca poi nessun danno, quando per la natura delle lesioni è escluso il pericolo che i feriti possano tornare abili a combattere; nel caso contrario possono restituirsi a patto che non riprendano le armi, come si fa in generale nel rinvio di ogni specie di prigionieri. (Vedi Art. 76).

È necessario il consenso delle parti acciocchè il ferito, se rifiutato da una parte per mancanza di mezzi di cura o per altra ragione, non rimanga privo di assistenza.

Art. 12. * — I convogli col personale che li dirige sono sotto la salvaguardia della neutralità.

Tale salvaguardia, almeno per quanto è possibile in un teatro di guerra, rende inviolabili le persone che ne sono protette, cosicchè esse non possono nè uccidersi, nè catturarsi: e non è questo già un privilegio di persone, ma un mezzo necessario all'attuazione dei principî umanitari. Si perde tal salvaguardia ogni volta che si nuoce al nemico abusandone (vedi per analogia l'Art. 31).

Art. 13. * — Il personale [1] degli ospedali, delle ambulanze — che comprende l'intendenza, i servizi di sanità, di amministrazione e di trasporto dei feriti, come pure

[1] Per l'organizzazione del personale sanitario in campagna vedasi il Regol. Ital. di serv. in Guer. Parte II, cap. 1° e 2° del libro III°, pag. 53 e segg.

i cappellani ed i membri ed agenti di società di soccorso debitamente autorizzate ad aiutare il personale sanitario ufficiale, — è considerato come neutro quando funziona, come pure finchè restano dei feriti da raccogliere o da soccorrere.

È questa la suprema disposizione che tende ad assicurare la cura dei feriti e malati, impedendo che il personale a ciò addetto venga, come succedeva una volta, in breve disperso, sparpagliato o catturato e reso quasi affatto inutile. — Cessato il bisogno di questo personale, cessa com'è naturale la ragione della neutralità, altrimenti essa si convertirebbe in privilegio.

Art. 14. * — Il personale designato dall'articolo precedente deve continuare, dopo avvenuta la occupazione nemica, a prestare nelle necessarie misure le cure ai malati e ai feriti dell'ambulanza e dell'ospedale a cui appartiene.

Nella convenzione per la resa di Metz trovasi..... « art. 5. I « medici militari senza eccezione resteranno nel luogo per « prender cura dei feriti; essi saranno trattati secondo la « convenzione di Ginevra; si farà lo stesso pel personale « degli ospedali..... »

Non potendo il nemico per legge assoluta di neutralità impedire mai al personale sanitario l'esercizio delle sue funzioni, la stessa occupazione non osta a che questi le prosegua, nè serve di scusa all'occupante per disturbarle o interromperle. [1] — In sostanza il personale sanitario deve sempre

[1] «..... Quando si deve abbandonare il campo al nemico e manca il tempo di « mandare indietro i feriti, specialmente i più gravi, il comandante della sezione « di sanità si ritira col rimanente personale e materiale, mentre il personale la- « sciato sul posto continua nell'opera sua di assistenza ai feriti sotto la salva- « guardia della Convenzione di Ginevra. » (Regolamento Ital. di serv. in Guerra Parte II, pag. 95 art. 109).

rimanere per quanto è possibile affatto libero da tutte le conseguenze delle azioni militari, in modo che funzioni come se fosse lontano dal teatro della guerra.

Art. 15. — Quando questo personale chiede di ritirarsi, il comandante delle truppe occupanti fissa il momento della partenza che egli non potrà peraltro differire che per un breve spazio di tempo in caso di necessità militare.

Quantunque il personale sanitario non sia, per la sua *neutralità*, in piena balìa dell' occupante, pure questi ha su di esso qualche giurisdizione, qualche superiorità, specialmente per la propria sicurezza, tale è appunto il diritto di fissarne la partenza. Ma anche a tal diritto vien posto un limite, perchè, cessate le funzioni nel territorio occupato dal nemico, il personale sanitario può aver interesse e dovere di ritirarsi e raggiungere la propria armata per curare i feriti e i malati che possono ancora rimanervi; quindi, se l' occupante stabilisse per la sua partenza un termine molto lontano, offenderebbe indirettamente la neutralità del personale stesso, venendo ad impedirlo nella prontezza del suo esercizio, che è il primo scopo di tale *neutralità*.

Art. 16. — Debbono esser prese le disposizioni necessarie ad assicurare, se è possibile, al personale sanitario neutralizzato che cadde nelle mani del nemico, un conveniente trattamento.

Ciò pure mira a rendere sempre più pieno ed efficace l'esercizio delle funzioni del personale stesso anche pel tempo in cui resta al servizio del nemico; il quale del resto non può catturarlo che per bisogno dell' opera sua, nè ritenerlo più a lungo di quello che lo esiga tale necessità militare.

Art. 17. * — Il personale sanitario deve portare al braccio un *nastro bianco con croce rossa*, la cui consegna appartiene esclusivamente alle autorità militari.

L'universalità di un contrassegno fu riconosciuta necessaria e adottata in tutte le armate civili, per facilitare il riconoscimento dei corpi neutralizzati. [1] La Turchia però, per la sua tradizionale avversione alla *Croce*, adottò la *Mezza-luna rossa in campo bianco.*

Il contrassegno è conferito dalle autorità superiori perchè niuno se lo prenda per farsi inviolabile e rendersi sleale verso il nemico. Sarebbe suprema vergogna abusare vilmente di un istituto così santo come è la *Neutralità dei corpi sanitari*, la quale fu consacrata alla cura degl'infelici che pugnando per la patria caddero morti o feriti!

Art. 18. — I generali delle potenze belligeranti debbono fare appello all'umanità degli abitanti ed impegnarli a soccorrere i feriti, avvisandoli dei vantaggi che loro ne possono venire (Art. 36 e 59). Debbono considerare come inviolabili coloro che rispondono a quest'appello.

Questa disposizione tende precipuamente a migliorare e far più estesa la cura de' feriti e malati; ma secondariamente ha per iscopo il distogliere le popolazioni dall'insorgere disperate o dal nuocere in qualche modo all'occupante, come avverrebbe senza dubbio, se nessun mezzo si offrisse loro per esser guarentite e trattate con modi meno duri.

---

[1] « Tutti i convogli di malati e feriti devono portare i segnali della Convenzione di Ginevra » (Regolamento Ital. di serv. in Guerra Parte II, art. 93, pag. 84)

Titolo IV.

Dei morti.

Art. 19. * — È proibito spogliare e mutilare i morti che giacciono sul campo di battaglia.

Qualunque offesa recata ai morti è offesa ai sentimenti di umanità, è contraria all'onor militare: non vi è cadavere più sacro e più rispettabile di quello del soldato morto per la sua patria! È questo un altro gran passo pel quale la civiltà moderna si lasciò dietro quella degli antichi tempi. In antico un barbaro ideale guidava le schiere alla prova delle armi: era il pensiero del dì dopo la pugna, quando le rovine di una città, o il campo ricoperto di caduti nemici avrebbe offerto larga preda alla cupidigia delle soldatesche, e sfogo feroce a quella sete di sangue, a quel bisogno di vendetta che non si arresta neppure dinanzi al cadavere del nemico. Oggi l'amor della patria è soddisfatto ed è avverato il sogno di libertà appena è scosso il giogo servile che alla nostra autonomia aveva imposto la sovranità straniera; e noi corriamo con rispetto ed amore a raccogliere gl'infelici caduti sotto i nostri colpi: essi, i nemici pubblici, ci sono sempre legati dal sacro vincolo della civiltà e della umana fratellanza. « Oggi è contrario all'onor militare incoraggiare i « soldati ad adempiere il loro dovere di uomini valorosi « offrendo loro come compenso la via di divenir tanti bri- « ganti. Chi si reca nei campi di battaglia per derubar fe- « riti e morti, potrà esser ucciso come brigante » (A. Morin).

Oltre le armi e munizioni, tutto ciò che si trova addosso al nemico morto e di cui non si trova l'erede, può esser preso piuttosto che sotterrarlo con lui: ma tutto quello che si prende è dello Stato non già di chi eseguisce la cattura

(vedi per analogia l'Art. 61), perchè i soldati tuttociò che fanno come tali, lo fanno per lo Stato. [1]

La sepoltura dei morti è dovuta, come la cura dei feriti, anche ai nemici: ciò è incombenza del padrone del campo; e quando non si sa a chi appartiene il campo, si suol conchiudere una tregua in cui ciascuna parte ha cura de' suoi. I cadaveri devono inumarsi secondo le regole di sanità. [2]

Art. 20. * — I morti non devono esser mai sotterrati prima che si sia raccolto sulle loro persone tutti gl'indizi, come libretti, numeri ecc. atti a stabilirne l'identità.

Le indicazioni così raccolte sui morti nemici sono comunicate al loro esercito o al loro governo.

---

[1] « Gli ufficiali contabili raccolgono e registrano tutti gli oggetti di valore e « il danaro trovato sui morti e sui morenti e quelli dei feriti che desiderano di « depositarli: tutto ciò inviano cogli appositi registri agli ospedali ove sono in« viati i feriti » (Regolam. Ital. di serv. in Guer. Parte II, art. 108, pag. 90).

[2] « ..... Il direttore di sanità di divisione sorveglia affinchè nel seppellimento « dei morti rimasti sul campo siano osservate le norme igieniche prescritte » (ivi art. 58 pag. 72). « I morti nel combattimento od in seguito nei posti di medicazione « sono sepolti all'aperta campagna colle precauzioni seguenti, oltre quelle mag« giori che sono suggerite da circostanze speciali, a giudizio degli ufficiali « medici:

a) Le fosse di inumazione saranno scavate in un sito lontano dal campo, dagli stabilimenti sanitari e dall'abitato, in modo che l'aria e le acque non ne abbiano a rimanere infette;

b) Tali fosse dovranno per grandezza e profondità esser proporzionate al numero dei cadaveri che vi si vuole collocare e che di regola non deve essere maggiore di 10;

c) I cadaveri in esse collocati dovranno esser coperti da due metri almeno di terra ben battuta e che riempia perfettamente le fosse.

d) Quando la natura del terreno non permettesse di dare alle fosse una conveniente profondità, i cadaveri vengono prima coperti da uno strato di calce e quindi da terra ben calcata e compressa fino a che risulti al disopra delle fosse un rialzo di un metro circa, da ricoprirsi, ove sia possibile con zolle erbose » (ivi pag. 76).

Raccogliere tali indicazioni [1] sui propri caduti è cosa di interesse evidente.

Ma poichè non tutti i morti possono essere caduti sul campo delle respettive armate, è quello un servigio che deve altresì rendere l'un belligerante all'altro per avervi diritto alla sua volta. D'altra parte prestare tal servigio non nuoce alla propria armata, nè giova per nulla alla forza dell'armata avversaria, ma può soltanto facilitare le varie indagini, come quelle che il nemico intraprende per assicurare alle famiglie dei combattenti la sorte dei loro cari, il che rientra nei doveri di umanità verso gl'individui; e può giovargli a compilar le statistiche e ad eliminare inutili ricerche e sospetti di diserzioni, e cose simili, il che attiene ai doveri di cortesia. — Ma, non disconoscendo per nulla tali doveri, sono di opinione che si possa talvolta avere interesse e giustificato motivo di ritardare la comunicazione di quei connotati, se ciò potesse in qualche modo influire sul determinarsi dei capi dell'armata nemica ad imprendere certe operazioni o certe mosse a nostro danno; come se, per esempio, tale informazione rivelasse loro che le perdite della loro armata sono assai differenti da quelle che avrebbero ragione di supporre: ma è chiaro, e mi affretto a soggiungere che ciò sarà caso difficilissimo a verificarsi, perchè il nemico subito dopo il combattimento è quasi sempre in grado di calcolare di per sè le sue perdite.

---

[1] « L'identità personale dei feriti che non possono parlare si desume dal loro « libretto (del quale essi non devono esser mai privati) dal numero di matricola, « o dalle informazioni che si potessero avere » (Regolam. Ital. di serv. in Guer. Parte II, art. 103, pag. 89). — « Gli ufficiali contabili cercano con ogni mezzo di « costatare e notare in apposito registro il nome dei defunti, sia per mezzo del « loro libretto, sia per mezzo delle deposizioni dei compagni, e registrano possi- « bilmente i connotati degli sconosciuti, la ferita, il luogo di sepoltura.... Qualunque « ufficiale raccoglie le ultime volontà dei morenti, e di regola tale incarico è af- « fidato ad uno degli ufficiali contabili designato dal comandante della sezione » (Ivi art. 107, pag. 90).

Titolo V.

Chi può esser fatto prigioniero di guerra.

Art. 21. * — Gl'individui facenti parte delle forze armate belligeranti se cadono in potere del nemico debbono esser trattati come prigionieri di guerra in conformità degli Art. 61 e segg. — Lo stesso dicasi dei messaggeri portatori di dispacci ufficiali che adempiono apertamente la loro missione e degli areonauti civili incaricati di osservare il nemico o di mantenere le comunicazioni fra le diverse parti dell'armata o del territorio.

Il Diritto moderno ammette la difesa limitata necessaria ed è la negazione dell'antico grido « *guai ai vinti!* »; oggi rispetto al nemico che è messo fuori di combattimento o si arrende, non vi è altro diritto che farlo *prigioniero di guerra.* Del trattamento dei prigionieri vedi la sezione 1ª del Capitolo Terzo.

Non saranno catturati quelli che seguono l'armata ma non sono nel numero dei combattenti; e quando vi sia reciprocità per parte dello Stato loro, saranno liberati appena conosciuti, purchè non vi siano ragioni speciali per ritenerli, come si nota nelle Istruzioni Americane. Quindi, qualora vi sia bisogno del loro servigio trattandosi di cappellani, medici, farmacisti, infermieri e servi di ospedali, se tali persone dopo una disfatta vogliono ritirarsi invece di restare sul campo di battaglia a curare i feriti, possono dal nemico esser presi e costretti a rimanervi. — Si possono in certi casi far prigionieri i vecchi, le donne, i fanciulli dei nemici, ma vanno rispettati rigorosamente; anzi si usa considerarli quali allettanti ostaggi e nulla più: si può far prigioniera tutta la popolazione, quando si leva in massa per resistere. — Sebbene si eviti di tirare contro le persone dei principi e loro

famiglia, dato pure che prendano parte all'azione (vedi il commento all'Art. 1), si possono far prigionieri di guerra; così pure si possono far prigionieri gli agenti diplomatici, i ministri, i prefetti ed altri funzionari. Quanto ai forestieri nemici che si trovano nel nostro territorio, se pacifici cittadini si suole proteggerli come i nazionali, o meglio si suole, anzichè farli prigionieri, conceder loro un conveniente spazio di tempo per potersi ritirare.

I militari che tenteranno d'introdursi in una piazza assediata traversando le file, se erano armati e cercavano di andare ad aumentare il numero dei difensori o portare delle notizie; i corrieri, i messaggeri armati e con uniforme nazionale e gli areonauti investigatori o messaggeri, se presi, saranno trattati da prigionieri di guerra, perchè queste sono tutte persone che giovano apertamente alla forza nemica. Ma se avranno agito furtivamente o altrimenti, come sanzione del principio di *lealtà*, saranno ritenuti e trattati da *spie* (vedi Art. 23 e 24). — « L'equipaggio sbarcato da una nave « catturata e dichiarata poi di buona preda può farsi prigio- « niero di guerra (A. Morin.)

È prigioniero di guerra il nemico armato o addetto all'esercito avversario, se vien preso combattendo, o ferito; preso in campo o in uno ospedale; o che si arrenda da sè o per capitolazione collettiva. I soldati di ogni arma, tutti quelli che fanno parte di una levata in massa del paese nemico, tutti gli addetti, tutti gli uomini ed ufficiali resi inabili al servizio sul campo o altrove, tutti coloro che depongono le armi e dimandano quartiere, son prigionieri di guerra, ed hanno tutti gl'inconvenienti e i vantaggi di tale condizione. — ..... Il sovrano nemico e sua famiglia regnante, uomini e donne, il capo e principali funzionari del governo nemico, agenti diplomatici e tutte le persone i cui servigi sono di peculiare interesse all'armata o al governo nemico, sono prigionieri se presi nel teatro della guerra senza salvacondotti dei capi delle truppe catturanti. (Art. 49 e 50

Istr. Amer.) — I cappellani, gl'impiegati al servizio medico, farmacisti, inservienti di ospedali, se presi, non sono ritenuti prigionieri di guerra ove il comandante delle truppe non ne abbia ragioni speciali, o non ne abbiano essi stessi fatta domanda. — L'uso di *ostaggi* (persone prese in garanzia) è raro oggi (Art. 53 e 54 Istr. Amer.) — I messaggeri in uniforme nazionale, se catturati in ufficio, sono prigionieri. Se non sono in uniforme si prenderà cognizione sul conto loro (Art. 99 Istr. Amer.).

Art. 22. * — Le persone che seguono un'armata senza farne parte, come corrispondenti di giornali, vivandieri fornitori ecc. qualora cadano in potere del nemico non possono esser ritenute che quanto lo esigono le necessità militari.

Gli editori, corrispondenti di giornali e simili non costituiscono per nulla la forza armata del nemico, ma sono estranei che fanno a gara nel procurare ai respettivi paesi le notizie della guerra; perciò non entra nello scopo legittimo del belligerante il catturarli. Tuttavia possono cadere nelle sue mani: ed in tal caso egli non è autorizzato a ritenerli se la loro libertà non costituisce un vantaggio al nemico o un danno alla sicurezza del catturante stesso. Potrebbe ritenerli per esempio se essi manifestassero opinioni decisamente e fieramente ostili verso di lui, o si facessero nei vari paesi capi di partiti di insurrezione. — Di fronte al vantaggio che i vivandieri e fornitori recano all'armata, il belligerante ha il diritto di catturare le derrate dello Stato nemico e quanto altro serva a mantenerne l'esercito; quindi non deve recare ;umento, per quanto è possibile, a questi che sono privati tadini, i quali esercitano il loro mestiere.

Gli editori, corrispondenti di giornali, provveditori e si-ıli possono esser ritenuti prigionieri . . . (Art. 50 Istr. Amer.).

Titolo VI.

Delle Spie.

Art. 23. * — Gl' individui catturati come spie non possono esigere di esser trattati come prigionieri di guerra.

« Lo spionaggio internazionale è quello che si pratica con « travestimento, in caso di guerra dichiarata o altrimenti « aperta, da un agente segreto di uno Stato contro l'altro e « sul territorio occupato da quest'ultimo » (A. Morin). Perciò sono *spie* le persone che mediante salario penetrano a loro rischio e pericolo fra i nemici per informarsi del loro numero e condizione; esse si distinguono quindi per il loro mestiere degradante dai soldati ed officiali generosi che indossando l'onorata divisa si inoltrano verso il nemico per esplorare. Lo spionaggio da parte dello Stato in cui favore si fa è quasi uno strattagemma ed è tollerato in assoluta necessità; ma al belligerante si riconosce il diritto di condannare gli spioni colti sul fatto giusta il danno recato da essi alla sicurezza della sua armata. — Pertanto lo spione punibile militarmente è solo quello che si insinua *segretamente e sotto falsi pretesti* nelle file dell'armata per raccogliere informazioni utili al nemico: di più esso si punisce solo se è colto sul fatto (vedi l'Art. 26).

Anche i corrieri e messaggeri armati, se non hanno uniforme ed operano furtivamente nell' interesse del nemico possono esser tenuti in sospetto, presi e sottoposti ad esame: così gli areonauti furtivi (vedi Art. 21). Anche coloro i quali s' introducono di soppiatto in una piazza assediata perdono i privilegi del prigioniero di guerra e sono trattati da spie.

I militari che fanno da spie al nemico o gli giovano in qualunque modo, sono traditori: [1] essi ed in generale chiun-

[1] Art. 71-79 Cod. mil.; art. 77-78 Cod. ab.; e art .169 n. 5°, 6°, 7°, 170, 172, 173 Cod. p. c.

que è sorpreso a spiare è punito di morte. — Tener conversazione, scambio di cortesie, di vini ecc. fra gli ufficiali degli avamposti delle due parti, se non è, come ai semplici soldati, direttamente proibito e sospetto di spionaggio, è tuttavia pericoloso, ed alle volte dètte luogo ad importanti processi.

Non sarà considerato come spionaggio il fatto per cui, a scopo di operazioni militari, che richiedono informazioni dalla parte delle file nemiche, i capi e i soldati riescono a penetrarvi in pattuglie a rischio di esser presi e fatti prigionieri. — Del resto la pratica mostrò che non giova troppo il fidarsi delle informazioni delle spie, persone ignobili, volgari e spesso ignoranti; e l'uso delle spie è sempre ristretto il più possibile.

Gli esploratori o soldati travestiti, come gli abitanti o soldati nemici, sono messi a morte come spie, se presi esplorando (Art. 83 Istr. Amer.). — Ogni rapporto tra i territori occupati dalle armate belligeranti è interrotto. Le eccezioni a tal regola per salvacondotti o altro devono essere autorizzate dal governo o dalla autorità militare superiore: le contravvenzioni sono punite severamente. — Gl' inviati e agenti accreditati possono aver salvacondotti per attraversare il territorio occupato se le operazioni non lo vietano e non vi è altra strada. Il rifiuto di salvacondotto non è offesa internazionale in tempo di guerra. — È spia chi segretamente, travestito e sotto falso pretesto cerca informazioni per comunicarle al nemico. Sarà impiccato lo spione anche se non riuscì nell'opera sua. — Un americano qualunque, militare o no, sarà ucciso se dètte tali informazioni. — È traditore chi in un luogo posto sotto la legge marziale informa o corrisponde senza ordine superiore col nemico. — Il traditore è severamente punito. Si applicherà la pena di morte se esso riferì operazioni, posizioni, disegni ecc. mettendo così in pericolo armata. — È traditore anche chi in un territorio invaso alle armate Americane informa il suo governo o il suo esercito (Art. 86-92 Istr. Amer.). — È tradimento ogni cor-

rispondenza non autorizzata col nemico. Ciò vale anche per gli stranieri che si trovano nel territorio; questi potranno per lo meno espellersi (Art. 98 Istr. Amer.). — Il messaggero o altri che tenti introdursi nel territorio occupato dal nemico, se è preso, non ha i privilegi del prigioniero di guerra, ma è trattato come spia (Art. 100 Istr. Amer.). — Non vi è differenza di sesso quanto al trattamento di spie, traditori e ribelli. — Queste persone catturate non si cambiano senza convenzione speciale autorizzata dal generale o dallo Stato (Art. 102 e 103 Istr. Amer.).

Art. 24. * — Non si devono considerare come spie gli individui appartenenti a una delle forze armate belligeranti e non travestiti, che siano penetrati nella zona di azione del nemico, nè più nè meno che i messaggeri portatori di dispacci ufficiali che adempiono apertamente alla loro missione, e gli areonauti.

Questa limitazione giustissima, tolta dall'Articolo 7 del progetto di Dichiarazione di Bruxelles (vedi Appendice), è basata sul fatto che di quelli i quali adempiono a tali uffici apertamente, non vi è ragione di temere sorprese, nè di punire la perfidia e la malizia ingannatrice: e poi d'altra parte, trattandoli da spie, sarebbe tenuto lo stesso conto dei leali che degli sleali. — Si ha però diritto di farli prigionieri (vedi Art. 21).

Art. 25. * — Nessun individuo accusato di spionaggio deve esser punito prima che l'autorità giudiziaria si sia pronunciata sulla sua sorte.

Anche un innocente e pacifico abitante del paese, che nella confusione e nel terrore della guerra trovisi smarrito a caso

pei campi, può esser creduto e preso come spia; per prevenire tali casi e gli abusi a cui danno luogo troppo spesso in tempo di guerra le accuse di spionaggio, doveva esser proclamata solennemente la garanzia contenuta in questo articolo. Tuttavia « i processi[1] per le condanne degli spioni, « pirati, predatori sono sommari il più possibile nella legge « marziale (A. Morin). »

Art. 26. — La spia che riesce a rivarcare il territorio occupato dal nemico non incorre, qualora cada più tardi in potere di questo nemico, in alcuna responsabilità per i suoi precedenti.

Tale disposizione per cui si punisce lo spione solo se è preso sul fatto può sembrare assai strana nel senso della mitezza, non in sè, ma di fronte ai rigori della legge marziale: tuttavia mi pare che si giustifichi pienamente. E difatti, se considero che l'esser riuscita la spia a rivarcare il territorio occupato dal belligerante mostra nulla più che la impotenza o la imprevidenza di questo e l'accortezza con cui quella seppe trarne pieno profitto; ecco scemata gran parte della ragione di punire la spia, giacchè è nella natura delle cose che in questa lotta di astuzie cada il meno astuto. Sparisce quasi affatto la base di tale punizione, quando osservo che questa è una cautela essenzialmente preventiva ed ha la sua forza di necessità nel bisogno di impedire che il nemico riceva informazioni sul conto nostro: caduto più tardi lo spione in potere del nemico, lo spionaggio è ormai avvenuto, il male non si ripara colla punizione, e la pena diverrebbe una postuma ostentazione di energia, una vendetta. D'altronde lo spione è uno che rende un servigio lla propria armata, servigio che per legge ed uso di guerra è ammesso; non è un individuo veramente sleale come la

[1] Art. 559 Cod. mil; e Art. 534 Cod. ab.

guida che trae pensatamente in inganno o come colui che manca alla fede promessa: egli, sfruttando la imprevidenza del belligerante, non ne offende i diritti come chi uccide di proposito il parlamentario, perchè ciò è assolutamente vietato e dichiarato delitto, mentre spiare è tollerato. La forza preventiva d'altra parte resta sempre efficace bastantemente nella pena minacciata a chi si accinga a tale opra e vi sia sorpreso, essendo questo il caso più facile e frequente. Dunque è chiaro che sarebbe *inutile rigore* e trascenderebbe lo scopo legittimo della guerra una repressione esercitata più oltre: del resto poi la *spia*, ove cada nelle mani del nemico, dopo consumato affatto lo spionaggio, può custodirsi con speciale vigilanza per impedirgli di tornare a giovare alla propria armata colla sua arte inarrivabile, nè viene compresa di solito nel *cambio* dei prigionieri (vedi l'ultimo art. delle Istr. Amer. riportate nel commento all'Art. 23).

La spia che riuscì nel suo intento e tornò salva, se poi vien presa, non è punita, ma sarà ben custodita (Art. 104 Istr. Amer.).

Titolo VII.

Dei Parlamentari.

Art. 27. * — È considerato come parlamentario ed ha diritto alla inviolabilità l'individuo autorizzato da uno dei belligeranti ad entrare in trattative coll'altro e che si presenta con bandiera bianca.

Accidentalità impreviste, bisogni di informazioni per impedire o interrompere inutili lotte e spargimenti di sangue, per effettuare rese o scambi di prigionieri, possono render necessarie delle trattative fra le due armate, quantunque ogni relazione pacifica sia sospesa fra esse in tempo di

guerra. Da ciò ebbe origine l'uso importante dei Parlamentari e la necessità di porli sotto la protezione del Diritto Internazionale.

Si suol mandare una persona autorevole: essa è *sacra* ed *inviolabile*, non può esser ritenuta prigioniera, nè esser fatta segno ai colpi dell'armata a cui si presenta, per assicurare le trattative stesse, quindi nell'interesse di ambedue le parti. In un rapporto della Guerra del 1870 si trova che il 14 agosto il generale De Bothmer, giunto presso la fortezza di Marsal, inviò il capitano De Haufstengel come parlamentario per chiedere la resa; ma questi fu bruscamente rimandato, e mentre non era ancor fuori di tiro gli fu sparato dietro in modo che cadde gravemente ferito. Dopo qualche ora di combattimento da due punti della fortezza furono innalzate bandiere bianche; ed un parlamentario presentatosi chiese quali fossero le condizioni della resa: De Bothmer fece rispondere « secondo il diritto delle genti e gli usi di « guerra un parlamentario, fintantochè è nel raggio della « posizione nemica, dev' essere considerato come un messag- « gero di pace. Si tirò sul capitano Haufstengel mentre era « investito di questa qualità, e perciò non si può parlare « di condizioni. Se fra una mezz' ora il comandante non si « arrende incondizionatamente, riduco senza misericordia la « fortezza in cenere. » Rechoux capitolò.

Il Morin riporta la regola per cui « non si può far fuoco « sui parlamentari che si presentano coi segnali regolari, a « meno che vi sia frode. »

Qualora il parlamentario si presenti in tempo di combattimento, se nella mischia viene ucciso, ciò non può suscitare lamenti come di offesa alle leggi di guerra (Art. 113 Istr. Amer.).

Art. 28. * — Può essere accompagnato da un trombettiere o da un tamburino, da un portabandiera ed

anche, se ve ne ha bisogno, da una guida e da un interpetre i quali hanno diritto anch' essi alla inviolabilità.

La loro inviolabilità non è che una conseguenza necessaria della inviolabilità del parlamentario cui essi servono, e una garanzia all' esecuzione della sua missione.

Art. 29. — Il capo a cui è spedito un parlamentario non è obbligato a riceverlo in tutte le circostanze.

La necessità della prerogativa del parlamentario è evidente, si è visto all'Art. 27: essa si esercita per lo più nell'interesse dell'umanità; ma conviene che sia a favore di ambedue le parti e non rechi danno a quella che deve ricevere l'inviato. Quindi il capo militare oltre *non essere obbligato a ricevere il parlamentario in ogni circostanza*, non è obbligato nemmeno a sospendere il fuoco per riceverlo o subito dopo averlo ricevuto. Se fosse altrimenti, il vantaggio che si raggiungerebbe dal ricevere il parlamentario, potrebbe per avventura esser minore del danno cagionato dal sospendere l'azione in un momento decisivo; ed il nemico potrebbe a suo piacimento tentare o inventare trattative anche di piccola importanza per impedire i progressi dell'avversario o per esplorare.

Chi si presenta colla bandiera parlamentare non ha per ciò solo diritto ad esser ricevuto: si possono usare a suo riguardo le più grandi precauzioni. Se si presenta durante il combattimento, raramente può riceversi, e può intanto ritenersi presso chi lo riceve. Non è necessario cessare subito il fuoco al primo apparire della bandiera bianca (Art. 111 e 112 Istr. Amer.).

Art. 30. — Il capo che riceve un parlamentario ha diritto di prendere tutte le misure necessarie a che la presenza di questo nemico nelle sue linee non gli rechi alcun danno.

Il Parlamentario ed il suo seguito non devono profittare del ricevimento per spiare, per nuocere in qualunque modo a chi li accoglie: perciò saranno permesse e non faranno offesa internazionale le possibili cautele prese in questo pericoloso ricevimento, qualunque grado di sfiducia mostrassero verso colui che si presenta (vedi Appendice, progetto di *Dichiaraz. di Bruxelles* Art. 12). A tal uopo si potrà bendare e ridurre in luogo remoto il parlamentario e tutti quelli che ne formano il seguito, circondandoli di una buona scorta.

Art. 31. * — Se un parlamentario abusa della confidenza che gli si accorda si può ritenerlo temporariamente come sospetto di tradimento. Esso perde il diritto alla inviolabilità.

La slealtà (Art. 4) del parlamentario stesso e di quelli che lo accompagnano, per comune consenso è uno dei più gravi delitti internazionali e dei più contrari all'onor militare. Esso è punibile militarmente colla maggior pena dopo rigorosa cognizione, durante la quale l'inviolabilità non impedisce di catturare i colpevoli e porli in estrema sorveglianza. Di più questo e simili abusi, secondo l'opinione di molti, dànno diritto a non tener mai più conto alcuno dei segnali d'inviolabilità del nemico che ne abusò una volta; sebbene questa, come tutte le rappresaglie, non sia da altri approvata.

Se il presentarsi di un parlamentario fu un abuso per aver notizie, egli sarà trattato da spia. Ma essendo persona sacra ed inviolabile, per convincerlo di spionaggio ci vogliono molte precauzioni (Art. 114 Istr. Amer.).

Sezione Seconda

Regole di condotta riguardo alle Cose.

Titolo I.

Dei mezzi di nuocere.

DEL BOMBARDAMENTO.

Art. 32. * — È vietato:

I. Saccheggiare persino le città prese d'assalto;

II. Distruggere proprietà pubbliche o private se questa distruzione non è comandata da imperiosa necessità di guerra;

III. Attaccare e bombardare località che non sono difese.

La regola per cui sono vietati gl'inutili rigori (Art. 4) oltre imporre dei limiti al modo di nuocere al nemico riguardo alla sua persona, li impone anche riguardo alle cose sue. Scrisse Pasquale Fiore che le nazioni, come in pace devono farsi il maggior bene possibile, così in guerra devono farsi il minimo male. Molte sono le regole in proposito: « È contrario all'onor militare incendiare le abitazioni con « petrolio o altro. Il furto del soldato a danno di chi gli « diè alloggio è un delitto senza prescrizione » (A. Morin). È permessa soltanto la preda del materiale da guerra, come armi, munizioni; tutto il resto delle cose del nemico deve essere rispettato. Così non si potrà in alcun modo depredare il prigioniero nemico (vedi Art. 64), nè il ferito, nè l'abitante pacifico; tantochè è illecita persino l'autorizzazione che un capo militare dia ai soldati di far saccheggio, e qua-

lunque eccitamento ad attentare alla proprietà privata, cose contrarie all'onor militare (vedi in Appendice il *Progetto di Dichiaraz. di Bruxelles* Art. 10). Si suole anzi alle volte concedere dei soldati agli abitanti come salvaguardia della loro proprietà, per esempio contro le scorrerie degli avventurieri (Art. 2).

Anche le proprietà pubbliche devono per quanto è possibile rispettarsi, non solo perchè esse si risolvono in utile privato, ed il privato deve risentire il meno possibile della guerra, ma perchè l'azione del belligerante non ha altro scopo che spossare, indebolire o paralizzare le forze armate del nemico, mai distruggerne direttamente la potenza economica o la ricchezza artistica o altro. La devastazione inutile adunque, come pure la distruzione intenzionale o il deterioramento di opere pubbliche (vedi Art. 53) non si scusano giammai collo scopo della guerra, perchè in questi atti si riconosce spirito di barbarie, distruzione per la distruzione. Gli oggetti o i luoghi che servono alla guerra devono esser presi o sottratti all'uso del nemico, mai distrutti per quanto si può, cioè quando si possono occupare e conservare: che se tali oggetti o luoghi non possono mantenersi in nostro potere, e ricadendo nelle mani del nemico gli porgerebbero mezzo di nuocerci, allora solo sarà il caso della imperiosa necessità di distruggere o di devastare. — Quanto alle località prese di assalto, colla presa stessa è compiuto lo scopo legittimo del belligerante che si è impadronito della posizione, ed il saccheggio non è giustificato nemmeno come punizione della resistenza, perchè essa è imposta ai cittadini da naturali sentimenti, nè come incoraggiamento o ricompensa ai soldati perchè ciò è altamente immorale. — L'attaccare o bombardare una località indifesa è cosa vietata perchè si può occupare tale località, se ciò giova alle operazioni militari, senza recare i danni che da un assalto resultano alle cose pubbliche e private: l'assalto non è giustificato che per espellere la forza nemica, la qual ragione vien meno nel nostro caso.

L' incendio diretto non è riconosciuto come un mezzo lecito, sebbene si usi e si possa anche incendiare i sobborghi per forzare alla resa una città che resiste fino all'ultimo. — Una legge francese del 21 brumaio anno V, punisce di morte il soldato che, senz'ordine scritto di un comandante, mette fuoco a qualunque proprietà pubblica o privata con altri mezzi che non siano veri proiettili da guerra. Il codice francese di giustizia militare per l'armata di terra (9 giugno 1857) punisce di morte ogni militare che volontariamente incendia con un mezzo qualunque una cosa o un luogo che serva all'uso di guerra terrestre o marittima.

Tutte queste regole risalgono ai sommi principî che *la guerra si fa dallo Stato allo Stato, non all' individuo*, il quale non deve restare offeso nelle cose, come nella persona, più di quanto la imperiosa necessità della guerra lo impone; e che la guerra è solo *una lotta fra le forze armate che pugnano per definire la controversia di un diritto fra le due nazioni respettive.*

.... La guerra autorizza a distruggere ogni specie di proprietà, a tagliare le vie di comunicazione, a intercettare i viveri e le munizioni del nemico, a impadronirsi di tutto ciò che il paese può somministrare per l'armata, e a ricorrere a tutte le astuzie che non offendono gl' impegni particolarmente stipulati o implicitamente contenuti nelle leggi di guerra; ma gli uomini che prendono le armi gli uni contro gli altri non perdono la natura di esseri morali e responsabili fra loro e verso Dio (Art. 15 Istr. Amer.). — Ogni offesa agli abitanti, saccheggio, [1] distruzione non autorizzata delle cose del paese invaso sono puniti di morte o con altra grave pena. I soldati, ufficiali ed altri, sorpresi a commettere tali azioni possono essere uccisi sul fatto dal superiore. — Ogni preda o bottino è dello Stato a cui appartiene chi lo fece. — Nè ufficiali, nè soldati possono venire a transazioni

[1] Art. 275 Cod. mil.; e art. 256 Cod. ab.

anche lecite e far gudagni sulle prede: gli ufficiali che avessero fatto ciò saranno degradati; i soldati puniti altrimenti. — Incendio, [1] mutilazioni, ferite e percosse, furti, [2] il falso, la frode, il ratto commessi da un soldato americano a danno degli abitanti del paese invaso sono puniti di morte o di altra grave pena (Art. 44-47 Istr. Amer.).

Art. 33. — Il capo delle truppe di assalto deve, salvo il caso di attacco di viva forza, fare, prima di intraprendere un bombardamento, tutto ciò che dipende da lui per avvertirne le autorità locali.

Se non si contesta ai belligeranti il diritto di ricorrere al bombardamento contro le fortezze ed altri luoghi in cui il nemico si è rinchiuso, considerazioni di umanità esigono che questo processo di coercizione sia contenuto da alcuni temperamenti che, per quanto è possibile, ne restringano i dannosi effetti alla forza armata nemica e ai suoi mezzi di difesa: perciò appunto si venne alla limitazione posta in questo articolo, dal quale si deduce altresì, che il bombardamento di un luogo dovrebbe esser permesso soltanto contro i punti fortificati; infatti contro questi, anche nel caso che le autorità locali non siano o non possano essere avvisate in tempo, s' intende legittimata l' azione di chi procede al bombardamento. — L'avviso ha per iscopo che le autorità si valgano di tutti i mezzi legittimi per prevenire i danni (vedi Art. seguente) che suo malgrado il nemico esterno potrebbe recare ai pacifici cittadini e alle cose pubbliche e private non destinate di loro natura alla difesa.

---

[1] Art. 254 e 255 Cod. mil.; art. 234 e 235 Cod. ab.; art. 522-529, 531, 533, 534 e 562 Cod. p. c.

[2] Art. 179-187, 207 e 274 Cod. mil.; art, 165-172 e 255 Cod. ab.; art. 334, 337, 338, 341, 353, 357, 360, 363, 392, 596, 597 e 604 Cod. p. c.

Art. 34. * — In caso di bombardamento tutte le misure necessarie devono esser prese per risparmiare, se si può, gli edifizi consacrati ai culti, alle arti, alle scienze e alla beneficenza, gli ospedali e i luoghi di riunione di malati e feriti, alla condizione che non siano utilizzati al tempo stesso direttamente o indirettamente alla difesa.

Il dovere dell'assediato è di designare questi edifizi con segni visibili, mostrati anticipatamente all'assediante.

Srisse il Morin « non si devono dirigere bombe da incen-
« dio che sui luoghi di fortificazione; per esempio non con-
« tro gli edifizi che sono dentro una città per la sola ragione
« che probabilmente possano riparare munizioni o truppe,
« non contro le case particolari, gli edifizi di scienza, di arte,
« soprattutto non contro gli ospedali e locali di ambulanza
« medica » (Vedi appendice, *Prog. di Dichiar. di Bruxelles* Art. 6). Si alzeranno sopra tutti questi edifizi bandiere di neutralità che devono esser rispettate per legge internazionale. Tal principio non fu rispettato nel bombardamento di Strasburgo fatto dai Prussiani nel 1870. Grandissimi furono infatti i danni recati alla cattedrale; il museo di belle arti fu interamente distrutto; ma la perdita più deplorevole fu quella della biblioteca di cui furono bruciati sopra mille manoscritti e molti libri rarissimi. Vi ha chi attribuì parte della responsabilità di tal sinistro al generale Uhrich comandante della fortezza per non aver avvertito in tempo la città in modo bastantemente esplicito onde si preparasse ad un bombardamento. Tuttavia si biasimò anche l'incuria delle autorità incaricate specialmente di vegliare su quei tesori, le quali nulla fecero per metterli in salvo. La memoria di tutte le devastazioni si cancella col tempo, si dimenticherà lo stesso assedio di Strasburgo, ma la perdita di quella biblioteca so-

pravviverà nella storia. Sempre si deplorerà che, sebbene le biblioteche appartengano al dominio dell' intelligenza che non ha nazionalità e che brilla in Germania ancor più che in altri paesi, un generale prussiano bruciasse senza utilità e senza scrupoli una biblioteca nella stessa guisa che poco prima generali della Francia e dell' Inghilterra distruggevano in un istante tutta la letteratura antica dell'estremo oriente dando in preda alle fiamme il palazzo d'estate degl' Imperatori della China.

In Parigi la condotta dei Prussiani in questo bombardamento sollevò questa protesta: « Gli Alsaziani presenti in « Parigi protestano contro la crudeltà della quale Strasburgo « è vittima! — Far piovere palle infuocate e bombe a pe- « trolio sopra una città di circa 100,000 abitanti, incendiare « le biblioteche ed i musei, rifiutare di lasciar uscir dalla « città assediata le donne ed i fanciulli, forzar gli uomini a « lavorare alle trincere aperte contro i loro compatriotti, « sono tutte violazioni odiose delle leggi della guerra che « bisogna denunziare all' indignazione del mondo civile. » Questa protesta veniva dopo una violenta seduta del corpo legislativo in cui Keller scagliavasi contro le truppe tedesche che, trascurando le fortificazioni (caso quasi mai avvenuto negli annali della guerra), facevano piover granate nell'interno delle città. Invero il bombardamento di Odessa del 1854 e quello delle coste russe del Baltico da parte delle flotte alleate son forse i soli esempi moderni che possano esser paragonati a quello di Strasburgo.

Le città aperte è ritenuto che non si possano bombardare perchè ciò sarebbe inutile distruzione, potendole in generale prendere o sottomettere con altro mezzo che col bombardamento. — Essendo nell'argomento dell'*Assedio* tratteniamoci brevemente sul contegno dell'assediato [1]. L'onore e le leggi militari interdicono ai comandanti di truppe assediate, come di quelle attorniate e investite in qualunque modo, ogni resa o

[1] Art. 84-86 Cod. mil.; e Articoli 83-85 Cod. ab.

capitolazione fintantochè vi sia possibilità di uscirne con supremo sforzo, finchè il nemico non abbia fatto brecce praticabili, o prima di aver sostenuto assalti. Il general Bazaine fu accusato di tradimento soprattutto perchè nell'assedio di Metz non aveva fatto dal 18 agosto in poi alcuna seria sortita. Dice il Morin « i comandanti di piazza hanno il dovere « d'onore e l'obbligo sotto pene severe di cercare che la di- « fesa del paese si protragga al più lungo possibile. » Altrove riporta le regole seguenti; « Il comandante difenderà suc- « cessivamente le sue fortificazioni esterne, la controscarpa, « la cinta....., comincerà presto dietro i bastioni i trincera- « menti per sostenere uno o più assalti; potrà impiegarvi « gli abitanti, i materiali delle case bombardate; cercherà « di tenere delle riserve fresche per gli ultimi assalti onde « ritardare la resa nella speranza di aiuti dal di fuori. » In qualunque caso poi il comandante e tutti gli ufficiali son tenuti a non separare la loro sorte da quella di tutti gli altri soldati [1], e di stipulare tutte le cure e favori per i feriti e malati. Nelle capitolazioui relative ad una fortezza che si arrende si accorda talvolta alla vinta guarnigione che esce anche un certo numero di carri coperti, sui quali essa colloca i disertori dell'assediante, salvandoli in tal guisa dall'onta e dalla severa punizione. — Quando la capitolazione è perfetta e regolare, quindi obbligatoria, è contrario al diritto internazionale e all'onor militare mancar di rispetto e di buona fede ad una sola promessa. Quanto alle sospensioni di ostilità in tempo di assedio, se l'assediato durante la tregua o l'armistizio ripara la breccia o fa nuove fortificazioni, l'assediante colla sua artiglieria ha diritto di impedirglielo; ma in generale non sono vietate operazioni interne di non molta importanza. Del resto si conviene nel patto di tregua o armistizio ciò che si possa o no fare. — È a proposito spender qui una parola anche sulle sospensioni di ostilità in generale.

---

[1] Art. 90 Cod. mil.; e Art. 87 Cod. ab.

Dicevasi *Tregua di Dio* quella che solevasi conchiudere ordinariamente nei giorni solenni per la religione. La *Tregua* è breve e parziale, è per i soli corpi che la conchiudono; l'*Armistizio* è più lungo ed è generale sospensione di ostilità fra le due armate. Ogni ufficiale comandante può conchiudere una tregua per le truppe del proprio distretto; ma per la sua efficacia è necessaria la ratifica dell'autorità superiore; se ne sogliono conchiudere per seppellire i morti, per venire a capitolazioni o per altre cose d'interesse comune delle due armate. Gli ufficiali non sono responsabili dell'esecuzione della tregua o armistizio se non dal giorno che fu loro ufficialmente notificato, perciò il comandante è obbligato a notificarlo al più presto possibile per far cessare le ostilità. Anche i combattenti, se lo sanno prima del nemico, sono tenuti ad avvisarlo, qualora continui le ostilità non sapendolo. — Il rispetto della tregua o armistizio è uno dei principî antichissimi del diritto delle genti, come quello che *ambasciator non porta pena*. Perciò chi conchiude una tregua o un armistizio impegna l'onor militare (vedi Appendice *Progetto di Dichiarazione di Bruxelles* Art. 13); ed è punito di morte [1] qualunque capo militare che prolunga le ostilità ricevuto l'avviso di tregua. Se un particolare rompe la tregua si ha diritto a dimandarne al nemico la punizione, ma non a riprendere le ostilità. — Se l'armistizio o la tregua sono a tempo determinato, non vi è bisogno di denuzia per ricominciare le ostilità, altrimenti essa è necessaria.

« In tempo di tregua non sono permessi strattagemmi « (A. Morin) » e in generale non si può fare ciò che il nemico avrebbe interesse ad impedire; altrimenti la tregua conchiusa per utilità diventerebbe un danno. Infatti da un lato è naturale che chi concede armistizio per uno scopo ha interesse a che non lo si sfrutti per un altro; d'altra parte e armate non possono restare inoperose, ma cercano naturalnente di riaversi. Suprema regola è che sono proibite le

[1] Art. 81, 82 e 89 Cod. mil.; art. 80 e 81 Cod. ab.; e art. 174 Cod. p. c.

ostilità dirette contro le persone e le cose, e le misure mediate che sono in aperta contradizione colla sospensione di ostilità. Per esempio è illecito far entrar munizioni in una fortezza, riparare le fortificazioni; il riparare la breccia per i più non è lecito perchè essa *non si può riparare con sicurezza in tempo di guerra,* e questa in generale è la condizione per cui *non si possono fare* alcuni atti in tempo di armistizio acciò questo non sia a carico di alcuna delle parti. Si potranno quindi fare cambiamenti di organizzazione, reclutamenti, fortificazioni interne nei punti non ancora toccati dal fuoco nemico, far entrare truppe da un luogo non ancora bloccato ecc. cose tutte che si potrebbero fare anche senza la tregua.

Nel bombardamento si devono preservare opere d'arte, biblioteche, collezioni scientifiche, istrumenti di grande valore *(teloscopi astronomici* ecc.*)* nè più nè meno che gli ospedali (Art. 35 Istr. Amer.). — Si contrassegnano con bandiera ordinariamente *gialla* gli ospedali delle fortezze bombardate, come quelli situati in aperta campagna. — Si può domandare al nemico indizio degli ospedali per risparmiarli. L'onor militare impone di contrassegnarli quando si può. — L'abuso di tali segni è perfidia e autorizza a non tenerne più conto. Si può domandare che siano contrassegnati gli edifici, i luoghi ove sono opere d'arte ecc. per risparmiarli (Art. 115-118 Istr. Amer.). — L'armistizio è sospensione di ostilità fra i belligeranti. Deve esser ratificato dalle autorità. Se non vi è condizione fa cessare le ostilità per tutta l'armata. Le condizioni non osservate da un belligerante dànno diritto all'altro di rompere l'armistizio. — I motivi dell'armistizio (per far la pace o per riaversi) non modificano il trattato. L'armistizio obbliga appena conchiuso, ma gli ufficiali sono tenuti responsabili solo dopo la ratifica. — Ogni comandante ha diritto di chiedere armistizio pel suo distretto, ma deve ottenere la ratifica superiore. — Si deve dichiarare dalle parti quali relazioni personali e commerciali saranno permesse in

armistizio fra gli abitanti, altrimenti restano tutte sospese. Un armistizio non è pace. [1] — Nell'armistizio fra assediato e assediante, l'assediante deve cessare da ogni opera di attacco; quanto all'assediato ciò che possa fare o no deve convenirsi nel patto. — Firmata la capitolazione, chi capitola non può intanto distruggere le opere di difesa, le armi ecc. meno patti in contrario. — Violato l'armistizio da una parte, l'altra è libera dall'obbligo di rispettarlo. — I soldati colti in flagrante offesa dell'armistizio son prigionieri di guerra; solo l'ufficiale che ordinò quella offesa è responsabile, e può chiedersene la punizione. — I plenipotenziari si possono adunare in tempo di armistizio per conchiudere la pace; se si adunano senza che ci sia armistizio, la guerra dura senza rallentamento (Sezione VIII Istr. Amer).

Titolo II.

Del Materiale Sanitario.

Art. 35. * — Le ambulanze e gli ospedali al servigio dell'armata sono riconosciuti neutrali e devono esser rispettati dai belligeranti per tutto il tempo che vi si trovano dei malati o dei feriti.

Le disposizioni di tutela dei feriti e malati che sono oggetto degli Art. 10-18 sarebbero insufficienti se una protezione speciale non fosse egualmente accordata agli stabili-

---

[1] Art. 248 Cod. mil. e art. 228 Cod. ab.

menti sanitari[1]; gli articoli in proposito sono formulati su quelli della Convenzione di Ginevra (vedi Appendice). Quando quegli stabilimenti non servono più a ricoverar feriti o malati cessa la ragione della loro neutralità e restano, come ogni altro edifizio, esposti alle ordinarie inevitabili conseguenze dell'azione dei belligeranti.

Art. 36. * — È lo stesso degli edifizi o parti di edifizi particolari, in cui i malati o feriti sono raccolti.

Ciò oltre ad essere in parte compreso nelle sanzioni generali del rispetto agl'infermi, e del rispetto alla proprietà privata, serve ad allargare, migliorare, e facilitare la cura dei feriti e malati, e a compensare lo zelo dei privati che la intraprendono (vedi inoltre gli Art. 18 e 59).

---

[1] « Il deposito centrale sanitario comprende il *materiale sanitario* e gli *stabilimenti sanitari* » (Regolam. Ital. di serv. in Guer. Parte II. Art. 21, pag. 35). « Tutti gli stabilimenti sanitari funzionanti nella zona sottoposta all'intendenza « di armata, aventi un certo carattere dl stabilità, sebbene non posti nella sede « del deposito centrale, o nelle sue vicinanze, fanno parte del deposito centrale « sanitario. Questi possono esser formati:

a) da ospedali da campo non carreggiati,

b) dalle istituzioni ospitaliere della carità privata,

c) dagli ospedali territoriali militari o civili,

d) da ospedali creati con mezzi locali.

« Fra gli stabilimenti sanitari contemplati in questo paragrafo son compresi « i depositi sanitari di convalescenza che fossero costituiti nella zona stessa » (ivi art. 23). « Gli stabilimenti sanitari avanzati sono costituiti:

a) da un deposito di materiale sanitario,

b) dagli ospedali da campo carreggiati non eventualmente assegnati ai corpi d'armata,

c) dagli ospedali avanzati formati con mezzi locali, o con mezzi forniti dalle istituzioni ospitaliere della carità privata, costituiti per bisogni eventuali,

d) dai treni ferroviari sanitari,

e) dalle colonne di carreggio eventualmente costituite per il trasporto dei feriti e degl'infermi dagli stabilimenti di 1ª linea (quelli assegnati alle divisioni e corpi d'armata e che ne son parte integrante) a quelli di 2ª linea (quelli assegnati alle armate destinati a rifornire e completare i primi), e fra i diversi scaglioni di questi ultimi » (ivi art. 34, pag. 40).

Art. 37. * — La neutralità delle ambulanze e degli ospedali cessa se son guardati da una forza militare, il che non esclude però la presenza di un picchetto di polizia.

Cessa la ragione della salvaguardia accordata dalla legge di neutralità per quei luoghi, quando il nemico stesso ne imprende da sè la protezione sostituendo all' efficacia di tal legge la forza armata. Egli, perciò appunto che circonda quei luoghi di armati, crea e suppone in noi il diritto di non considerarli più neutrali: e poi, se durasse la neutralità, la presenza del nemico in difesa di quei luoghi mostrerebbe che egli disconosce ogni efficacia ad un patto a cui egli stesso per convenzione internazionale aderì; e sarebbe atto di apertissima sfiducia, di sospetto troppo offensivo per noi. Un semplice picchetto di polizia, servendo soltanto al buon ordine interno, ed essendo affatto insufficiente a difendere il locale dall' azione nostra, non dà ragione di ritenerli come difesi e decaduti dalla neutralità, perciò non ci dà diritto a rispettarli meno che gli altri luoghi neutrali.

D' altra parte l' obbligo di rispettare quei luoghi anche quando fossero guardati da una forza militare, potrebbe convertirli in luoghi di fortificazione donde il nemico avrebbe agio di offendere o spiare senza essere offeso.

Art. 38. * — Restando il materiale degli ospedali sottomesso alle leggi di guerra, le persone addette a questi ospedali non possono, ritirandosi, portar seco se non gli oggetti che sono di loro proprietà particolare. Le ambulanze al contrario conservano tutto il loro materiale.

Se le persone addette agli ospedali potessero, ritirandosi, portar seco qualunque oggetto, oltre ciò che, come loro pro-

prietà privata, va rispettato, gli ospedali potrebbero restare sforniti per le nuove eventualità; e d'altronde il nemico per la legge di guerra, per quanto non possa nuocere o recar impedimento ai funzionari nel loro esercizio, ha pure qualche diritto sugli stabilimenti sanitari del paese occupato: tanto più che il materiale sanitario pure è materiale da guerra, e questo può esser ritenuto dall'occupante. Le ambulanze invece conservano il loro materiale perchè questo forma un tutto con esse, di guisa che lasciandole ritirare senza il loro materiale sarebbe lo stesso che impedirle nella loro funzione, rendere inutile la loro esistenza per le nuove eventualità. [1]

Art. 39. * — Nelle circostanze prevedute nei paragrafi precedenti la denominazione di *ambulanza* si applica agli ospedali di campagna e agli altri stabilimenti temporari che seguono le truppe sui campi di battaglia per ricoverare feriti e malati.

Art. 40. * — Una bandiera distintiva ed uniforme è adottata per gli ospedali, le ambulanze, i convogli. [2] Essa porta *croce rossa in campo bianco.* Deve esser sempre accompagnata dalla bandiera nazionale.

La Turchia come vedemmo al commento dell'Art. 17 adottò per distintivo la *mezza-luna rossa* in campo bianco. La

---

[1] « In caso di ritirata il direttore di un ospedale in funzione deve cercar di « mettere in salvo tutto il carreggio, il materiale ed il personale, lasciando in« dietro solamente quello strettamente indispensabile alla cura di quei feriti che « deve lasciare sul luogo sotto la protezione della Convenzione di Ginevra » (Regolam. Ital. di serv. in Guer. parte II. art. 134 pag. 100).

[2] « Tostochè l'ospedale da campo si impianta vale a dire si fissa in un deter« minato luogo scaricando dal carreggio il proprio materiale, inalberà i segnali « della Convenzione di Ginevra. (Regolam. Ital. di serv. in Guerra Parte II, pagina 99, art. 129).

bandiera nazionale da cui si vuole accompagnata la bandiera neutrale resta quasi come garanzia della fede e dell'onore che impegna lo stato pel buon uso di sì importante prerogativa; e può servire altresì a riconoscere se il corpo neutrale appartiene o no ad uno stato col quale possono aversi speciali impegni e convenzioni in proposito. Dell'abuso della bandiera e segni di protezione si vide all'Art. 8.

CAPITOLO SECONDO

Dei Territori occupati

Sezione Prima

Definizione

Art. 41. * — Un territorio si considera come occupato subito che, avvenuta l'invasione per parte delle forze nemiche, lo stato da cui dipende ha cessato di fatto di esercitarvi un'autorità regolare, e che lo stato invasore è rimasto solo a mantenervi l'ordine. I limiti in cui tal fatto si produce, determinano l'estensione e la durata della invasione.

Il concetto del principio qui espresso è chiaro di per sè, nè fa duopo spiegarlo (vedi gli Art. 6 e 42); piuttosto non sarà inutile porre qui, come semplice spiegazione, due parole sull'invasione. In generale le truppe che giungono in un paese ove non sono caserme hanno diritto ad essere alloggiate dagli abitanti [1] col compenso possibile: in Francia

[1] Art. 169 Cod. mil. e art. 155 Cod. ab.

si hanno su tal proposito varie leggi. [1] È permesso ad un comandante di truppe anche nel proprio paese ricorrere a misure di rigore applicando la legge marziale, quando le sue truppe sono in presenza del nemico, per necessità imperiose di questa situazione e del dovere supremo di difendere il paese contro l'invasione: l'invasore poi applica sempre nei paesi invasi la legge marziale, [2] ma i capi, gli ufficiali e i soldati in applicarla devono tenersi stretti ai principî di giustizia, di onor militare, di umanità. La resistenza alla presa di possesso militare non è autorizzata e può esser punita severamente; si diminuirà il rigore dell'occupazione quando la popolazione non offra alcuna resistenza.

L'invasore procede in generale col mezzo delle guide. Quantunque gli abitanti del paese invaso debbano essere rispettati, in diritto internazionale è tollerato che si costringano a far da guide essendo ciò suprema necessità dell'invasore, il quale può severamente punirli se convinti di avere a bella posta sviate le truppe. Un abitante che si offrì per guida ed ingannò può essere ucciso dall'invasore: fuori di questo caso però questi non ha alcun diritto di uccidere i semplici abitanti e i nemici vinti o disarmati nell'invasione. Donde consegue che, mentre chi si offerse per guida al nemico invasore tradì la patria, non è traditore chi vi è costretto e, minacciato di così gravi pene, lo fa senza ingannare il nemico.

..... La sola presenza di un' armata nemica porta con sè che sia messa in vigore la legge marziale di quest'armata (Art. 1 Istr. Amer.). — La legge marziale si applica colla forza militare, ma non deve esser oppressione, deve esercitarsi dai soldati entro i limiti dell'onore e dell'umanità. — Si userà minor rigore se minore sarà la resistenza. Il comandante può

---

[1] L. 23 janvier, 7 avril 1790; 8 et 10 Juillet 1791; 23 mai 1792; et Réglement pour le logement des troupes du 20 juillet 1824.

[2] Art. 236, 246, 247 e 249-251 Cod. mil.; art. 214, 226, 227, 229-231 Cod. ab.

applicar misure di rigore anche nel proprio paese (Art. 4 e 5 Istr. Amer.). — Le guide si possono prendere di propria autorità se è impossibile altrimenti. — Nessuno può punirsi se fece da guida al nemico soltanto per forza. — È traditore ed è ucciso chi spontaneamente fa da guida all'invasore del suo territorio. — Il cittadino che serve volontariamente di guida al nemico tradisce il suo proprio paese, e sarà punito conformemente alle leggi del suo paese. — Chi scientemente ingannò nel guidare è ucciso (Art. 93-97 Istr. Amer.).

Sezione Seconda

Regole di condotta circa le Persone

Art. 42. — È dovere dell'autorità militare occupante informare al più presto possibile gli abitanti dei poteri che essa esercita, come dell'estensione territoriale dell'occupazione.

Questo dovere emerge naturalmente dai nuovi rapporti che nascono per il cangiamento provvisorio del governo (Art. 6), onde gli abitanti hanno diritto a tali informazioni per sapere se e quali doveri loro incombono, quali cose sono loro vietate e con quali sanzioni. — L'estensione dei poteri dell'occupante si riassume in generale nella *legge marziale* che *è l'esercizio dell'autorità militare applicata alla legge e non va confusa coll'abuso che della stessa autorità può farsi.*

Essa punisce il tradimento, lo spionaggio (vedi Art. 23-26) e l'arruolamento, « punisce i prigionieri che, rilasciati sulla « parola, smentiscono le promesse e sono ripresi colle armi « alla mano (vedi Art. 76 e 78), i militari che consegnano « degli oggetti al nemico o che sono colpevoli di accordi con

« lui, e i loro complici, ed anche i nemici che travestiti « s' introducono in certi luoghi, chi dà ricovero agli spioni, « chi è convinto, militare o no, di aver provocato [1] i soldati « a passare al nemico (vedi commento all'Art. 4) o di aver « procurato i mezzi a ciò fare, o di aver fatti arruolamenti « per una potenza nemica; è punita la rivolta, l' insubordi- « nazione [2], la ribellione [3], la diserzione [4], il semplice fa- « vorirla, il furto su qualunque persona, sul ferito [5], la vio- « lenza e le nuove ferite recate ad esso per spogliarlo, la « distruzione, devastazione e incendio di edifizi e costruzioni « di difesa [6], la corruzione di un funzionario militare e la « complicità [7] in qualunque di questi delitti (A. Morin). » — Gli addetti all'armata, come vivandieri, cantinieri, lavandai, interpreti, restano sottoposti alla stessa legge dei militari. — In generale poi quanto ai diritti che l'occupante ha sulla popolazione del territorio da lui invaso, vanno distinti gli atti del belligerante collegati collo scopo di nuocere al nemico da quelli puramente amministrativi, cioè di ordine locale. Pei primi il belligerante deve trattare diversamente i pacifici cittadini dagli altri (vedi Appendice *Prog. di Dichiaraz. di Bruxelles*, Art. 1): pei secondi l'occupante ha più estesi diritti come si vede dagli Art. 43-46.

Una fortezza, un distretto, un tratto di paese occupati dal nemico son posti pel solo fatto dell'occupazione sotto l' impero della legge marziale dell'armata che invade ed occupa. Non è perciò necessario un avviso pubblico che faccia sapere agli

---

[1] Art. 80 Cod. mil.; 79 Cod. ab. e 177 Cod. p. c. — Sentenza del 2 ottobre 1862 del Trib. Supr. di Guerra.

[2] Art. 241 Cod. mil.; e art. 222 Cod. ab.

[3] Art. 268 e 269 Cod. mil.; art. 248 e 249 Cod. ab. e art. 247 e 248 Cod. p. c.

[4] Art. 103 Cod. mil.; e art. 99 Cod. ab.

[5] Art. 276, 280-283 Cod. mil.; art. 257, 261-264 Cod. ab. e art. 607, 608, 612 Cod. p. c.

[6] Art. 252, 253 Cod. mil.; art. 232, 233 Cod. ab.; art. 651 654, 657, 659, 660 Cod. p. c.

[7] Art. 38 e 39 Cod. mil.; art. 38 e 39 Cod. ab. e art. 103 e 104 Cod. p. c.

abitanti che sono retti da tal legge, essendo essa l'effetto diretto e spontaneo dell'occupazione..... — La legge marziale non cessa di essere applicata durante l'occupazione, che in forza di un particolare proclama del comandante in capo, oppure mediante una speciale menzione che se ne faccia nel trattato di pace, posto che l'occupazione debba continuare anche dopo la conchiusione della pace come una condizione di questa (Art. 1 e 2 Istr. Amer.). — La legge marziale è estesa a persone e cose d'ogni nazionalità.[1] — I consoli americani ed europei non sono esterritoriali come gli agenti diplomatici, perciò se offendono il governo militare possono esser puniti come ogni cittadino. — Gli agenti cessano di fronte al governo cacciato, ma son riconosciuti *abitualmente* dall'occupante come accreditati provvisoriamente (Art. 7, 8 e 9 Istr. Amer.). — Il consiglio di guerra applica la legge marziale; le sentenze di morte si eseguiscono previa approvazione del capo del potere esecutivo o almeno del generale in capo (Art. 12 Istr. Amer.).

Art. 43. — L'occupante deve prendere tutte le misure che dipendono da lui per ristabilire l'ordine e la vita pubblica.

Poichè l'occupazione di un paese non è altro che l'affermazione di fatto di una sovranità su esso, ed ogni sovranità di tal genere si esercita legittimamente solo in nome dell'ordine e del favore alla vita pubblica oppure per l'esclusione temporaria o perpetua della forza nemica; e poichè l'effetto dannoso della guerra deve restringersi sempre alle forze armate avversarie; non deve l'occupazione mutarsi per quanto è possibile in cagione di disordine e di arrestamento della vita pubblica stessa. — Il governator generale dell'Alsazia conte Bismarck Bohlen, trasferita la sua residenza a Strasburgo,

[1] Art. 545-547 Cod. Mil.; e art. 520-522. Cod ab.

annunziò agli abitanti la sua decisione con un proclama da cui rileviamo le seguenti parole « Nominato governator ge-
« nerale dell'Alsazia trasferisco la mia sede nell'antica ca-
« pitale che dovette arrendersi al valore delle armi tedesche
« e che, cessata la dominazione francese, è nuovamente unita
« alla patria tedesca. In forza dell'autorità che mi fu data
« assicuro agli abitanti che, per quanto lo permettano i rap-
« porti della guerra, sarà ristabilito l'ordine delle cose, e
« che sarà fatto il possibile per far dimenticare i sacrifizi
« della guerra. Questo scopo sarà raggiunto più celermente
« se i cittadini accoglieranno con fiducia il nuovo governo,
« e specialmente se ogni abitante si asterrà dal mantenere
« ed appoggiare rapporti (che sono soggetti a sanzione pe-
« nale) col cessato governo, e se infine a tutti i provvedi-
« menti del governo generale verrà prestata quella obbe-
« dienza alla quale egli ha pieno diritto di pretendere. Si
« aiuteranno con somme i danneggiati dagli assedî. »

La legge marziale conferisce in particolare all'occupante il diritto di esercitare la polizia nel paese invaso..... (Art. 10 Istr. Amer.).

Art. 44. — L'occupante deve mantenere le leggi che erano in vigore nel paese in tempo di pace, e non può modificarle, nè sospenderle, nè surrogarle che per necessità.

Appunto per facilitare l'esercizio della polizia, il mantenimento possibile dell'ordine e della vita pubblica (vedi articolo precedente) è necessario alterare il meno che si può le leggi da cui era retto il paese prima dell'occupazione. Il comandante dell'armata occupante potrà adunque sempre dichiarare che *continuano ad essere applicate le leggi civili e penali, salvo ordini superiori in contrario.*

Il comandante in capo dell'armata occupante può sospendere le leggi civili e criminali del paese o rimpiazzarle in tutto od in parte col governo militare, secondo gli ordini dell'autorità superiore (Art. 3 Istr. Amer.). — La legge civile e criminale resta in vigore salvo volontà contraria dell'autorità occupante. Le funzioni legislative, esecutive o amministrative cesssano sotto la legge marziale (Art. 6 Istr. Amer.). — Le leggi comunali e simili sono sospese (Art. 41 Istr. Amer.).

Art. 45. — I funzionari ed impiegati civili di ogni ordine che consentono a continuare le loro funzioni, si giovano della protezione dell'occupante.

Essi sono sempre revocabili ed hanno sempre il diritto di dimettersi dalla loro carica.

Non devono esser puniti disciplinarmente altro che se mancano alle obbligazioni da essi liberamente accettate, nè consegnati alla giustizia altro che se le violano.

Anche il mantenere i funzionari e gli impiegati civili può contribuire a rendere il meno possibile peggiore la condizione degli abitanti del territorio occupato, al che deve sempre mirare l'occupante, non tanto in omaggio ai principî generali delle leggi ed usi di guerra, quanto nel suo proprio interesse a non inasprire la popolazione.

I funzionari poi hanno il dovere morale di non abbandonare il loro ufficio se è possibile e di restare all'assistenza e protezione dei compatriotti di fronte all'invasore, nella cui piena balìa si troverebbero lasciati. Può esser tuttavia che per speciali circostanze e per certe funzioni giustamente stimino sconveniente di restare al servigio del nemico. In tal caso non si può negar loro, senza offesa all'individuo, il diritto a dimettersi; ma ciò non esclude che, finchè non si dimettano, intendano implicitamente di prestare obbedienza, anche nel loro ufficio, all'occupante stesso.

I magistrati dello stato cacciato possono dall'occupante obbligarsi a giurargli fedeltà, od esser destituiti: tutti poi debbono sempre stretta obbedienza al vincitore, sotto pena di morte (Art. 26 Istr. Amer.). — Gli ufficiali pubblici che restano saranno pagati colle rendite pubbliche..... (Art. 39 Istr. Amer.).

Art. 46. — In caso di urgenza l'occupante può esigere il concorso degli abitanti per provvedere alle necessità dell'amministrazione locale.

Non è immorale tal esigenza, perchè non è ripugnante agli abitanti abili amministratori provvedere, sia pure per il nemico, all'amministrazione locale, che ad ogni modo interessa tutti, specialmente i connazionali del territorio occupato. Non ammettere tale esigenza nuocerebbe agli stessi abitanti, impedendo all'occupante di arrestare i danni della occupazione colle provvidenze amministrative; sarebbe cosa contraria al principio generale esposto all'Art. 43.

Del resto le esigenze del vincitore rispetto agli abitanti del paese occupato hanno dei limiti nei tre Articoli seguenti.

Art. 47. — La popolazione non può esser costretta a prestar giuramento alla potenza nemica, ma gli abitanti che commettono degli atti ostili contro l'occupante sono punibili (Art. 1).

L'occupazione non traendo seco cangiamento di nazionalità, sarebbe troppo ripugnante al sentimento degli abitanti giurar fede ad una potenza straniera che li sottomise colla forza, cacciando l'autorità da essi costituita o riconosciuta, ed imponendosi loro: ognuno sente che ciò sarebbe atto tirannico e come tale escluso dai principî generali delle leggi.

di guerra (vedi Art. 4). Di più oggi la nazione si governa da sè, e tal governo consiste nell'eleggere essa i propri amministratori ponendo loro in mano le basi della costituizione ed è quindi logica necessità il giuramento di fede al governo così costituito: quella logica sparisce di fronte ad un governo che s'impone colla forza. Contuttociò non si esclude che l'occupante, finchè impera di fatto, possa esigere rispetto ed abbia diritto alla sicurezza della propria armata: atti ostili contro questa sono permessi solo all'armata avversaria, che sola ha dal potere cacciato il mandato di intraprendere tali ostilità. Quindi, sebbene sia riconosciuto il diritto di coloro che insorgono all'appressarsi del nemico (vedi Art. 2), sono considerati come ribelli e puniti militarmente coloro che in un territorio già occupato o conquistato si rivoltano a danno dell'occupante.

Sono ribelli gl'individui che si rivoltano contro l'occupante; e son messi a morte, sia che siansi rivoltati separatamente o riuniti, spontaneamente o eccitati dal governo cacciato. Non son trattati da prigionieri di guerra nemmeno se presi prima della rivolta compiuta (Art. 85 Istr. Amer.).

Art. 48. * — Gli abitanti di un territorio invaso che non si sottomettono agli ordini dell'occupante possono esservi costretti.

L'occupante non può tuttavia costringere gli abitanti ad aiutarlo nei lavori di attacco e di difesa, nè a prender parte alle operazioni contro il loro proprio paese (Articolo 4).

La sicurezza dell'armata è sempre nel supremo scopo del belligerante; perciò il rigore e la forza possono legittimamente usarsi contro gli abitanti che non si sottomettono agli ordini dati per la sicurezza dell'occupante e della sua ar-

mata. Infatti questi ordini non possono essere opprimenti nè tirannici tutte le volte che sian tenuti nei veri limiti necessari a quello scopo: tantochè in un paese affatto pacifico potrebbero ridursi ad una semplice prudente prevenzione. Alcuni autori sostennero che il vincitore, occupando il territorio nemico, abbia diritto di farvi leva per accrescere la sua armata: ma ciò è pericoloso per l'invasore stesso ed il Fiore, come prima di lui il Ferreira, pensò giustamente « doversi « rigettare quella opinione e considerare atto di vera fel- « lonia il reclutare un' armata in un paese per obbligarlo a « combattere contro i cittadini della patria comune. » Ciò rientra anche nei principî generali (vedi Appendice, *Prog. di Dichiaraz. di Bruxelles* Art. 9). Per estrema necessità di guerra non sarebbe forse altrettanto contrario alle leggi del Diritto Internazionale, impiegar gli abitanti in opere interne indirettissime alla difesa, come per esempio nel dar mano a trasporti, servire da lavandai, da vivandieri all'armata e simili. Quando poi l'occupante intenda, dichiari e mostri di occupare per sempre il territorio ed incorporarlo al suo stato, egli non è più semplice occupante di fatto ma acquista la sovranità di diritto; giacchè nel Giure Bellico il resultato della forza, la vittoria definitiva muta in diritto il semplice fatto: allora è cambiata la nazionalità degli abitanti e l'occupante ha su questi tutti i diritti di un governo legittimo, senza limitazione alcuna.

Non si può costringere i cittadini del territorio occupato a servire il nemico a meno che il vincitore occupante mostri ferma volontà di incorporare il paese occupato al suo stato (Art. 33 Istr. Amer.).

Art. 49. * — L'onore e i diritti della famiglia, la vita degl'individui come le loro convinzioni religiose e l'esercizio del loro culto devono esser rispettati (Art. 4).

Questo rispetto, che ad ogni uomo è imposto da naturali sentimenti di moralità, è quello che sopra ogni altro deve raccomandarsi alle armate civili, e formarne nobile vanto. L'occupante che non riconoscesse tali limiti ai suoi diritti commetterebbe atti inumani, tirannici, *rigori inutili;* farebbe cose contrarie all'onor militare e agli scopi legittimi della guerra; offenderebbe i fondamentali principî del Diritto di Guerra.

Gli stati uniti proteggono nei paesi occupati la religione, la moralità, la proprietà degli abitanti, e specialmente le donne [1] e la santità delle relazioni domestiche; e ne sanciscono il rispetto con pene gravissime..... (Art. 37 Istr. Amer.).

Sezione Terza

Regole di condotta circa le Cose

Titolo I.

Proprietà Pubbliche

Art. 50. * — L'occupante non può impadronirsi altro che dei contanti, dei fondi, e dei valori esigibili o negoziabili appartenenti in proprio allo Stato, dei depositi di armi e approvvigionamenti e in generale delle proprietà mobili dello Stato di natura tale da servire alle operazioni di guerra.

Se l'occupante si è sostituito provvisoriamente allo Stato nemico per il governo dei territori invasi, non vi esercita

[1] Art. 270-273 Cod. mil.; art. 250-252 e 254 Cod. ab.; art. 489, 490, 491, 493, 495 e 425 Cod. p. c.

per nulla frattanto una sovranità assoluta: cosicchè la sorte di questi territori è sospesa, cioè fino alla pace l'occupante non è libero di disporre di tutte le cose che appartengono al nemico, ma solo di quelle che possono servire alle operazioni di guerra, perchè l'appropriarsi le altre trascenderebbe d'ordinario lo scopo legittimo di guerra. Donde emergono le regole formulate in questo e nei 10 Articoli seguenti. Resta però sempre fermo che nessun soldato nè ufficiale può procedere nemmeno ai leciti acquisti senza mandato speciale delle supreme autorità; e che tuttociò che essi prendono legittimamente, lo prendono per lo Stato; mentre ciò che prendono senza mandato si considera come furto e si punisce con estremo rigore. Le rendite dello Stato le prende giustamente l'occupante non solo perchè servono al mantenimento dell'armata e alle operazioni di guerra, ma anche perchè gli giovano a provvedere all'amministrazione del territorio; a ciò specialmente sono infatti di per sè destinate.

.... L'occupante per la legge marziale riscuote i tributi del paese occupato soprattutto per sostentare le armate (Articolo 10 Istr. Amer.). — Il vincitore prende i danari dalle casse e i mobili pubblici e le rendite del governo cacciato (Art. 31 Istr. Amer.). — Gli ufficiali pubblici che restano in ufficio saranno pagati colle rendite pubbliche. Ma gli emolumenti onorifici sono sospesi (Art. 39 Istr. Amer.).

Art. 51. * — Il materiale di trasporto (ferrovie, battelli) come pure i telegrafi di terra, i canapi d'approdo possono soltanto esser sequestrati per l'uso dell'occupante. La loro distruzione è vietata a meno che sia comandata da una necessità di guerra. Sono restituiti alla pace nello stato in cui si trovano.

Tutti questi materiali sono in certo modo immobilizzati nel territorio, quindi, come è permesso al vincitore di occu-

pare gl'immobili pubblici dello Stato per necessità di guerra, così esso può usare di quel materiale per quanto lo richiedono le operazioni militari: distruggerli non può, come non può devastare gl'immobili; e come non può appropriarsi quel materiale. Per la stessa ragione per cui gli abitanti del territorio invaso restano nella loro nazionalità finchè il trattato di pace non aggiudichi il paese all'occupante, così di tutti quegli oggetti del territorio la proprietà resta allo stato provvisoriamente destituito del possesso e dell'uso. Far contro a queste regole sarebbe far contro ai principî del Diritto Internazionale, sarebbe eccedere le necessità di guerra. Oltre di che, privare assolutamente il paese di quei materiali di utilità pubblica, sia distruggendoli, sia appropriandoseli ed asportandoli, sarebbe un recar danno anche alla popolazione inoffensiva, e ciò non giustificasi che per estreme necessità di guerra.

Tutto ciò non osta a che sia legittima la preda bellica di salmerie, armi ecc. appartenenti all'armata nemica, che cessano di esser proprietà del nemico dentro le 24 ore in analogia delle guerre di mare in cui un bastimento catturato passa dopo 24 ore nella proprietà del catturante.

.... Non osta al rispetto delle proprietà l'usarne temporariamente per operazioni militari (Art. 37 Istr. Amer.).

Art. 52. — L'occupante non può fare che atti di amministrazione provvisoria quanto agl'immobili, come edifizi, foreste, coltivazioni agricole appartenenti allo stato nemico (Art. 6).

Deve porre difese ai fondi di queste proprietà e vegliare al loro mantenimento.

Tali atti son permessi all'occupante, perchè rientra nella sua provvisoria giurisdizione di fatto il mantenere e supplire

in tutto ai provvedimenti amministrativi dello stato espulso: e ciò è pure un dovere che egli ha verso la popolazione stessa alla quale interessa che la pubblica amministrazione non sia interrotta. — Ma alle volte il riconoscimento di alcuni o di tutti questi atti si contesta da parte dello stato cacciato al suo ritorno. Così pel caso di tagli di bosco demaniale locati dall'occupante a privati, si accordò da taluni allo Stato destituito che torna al potere, il diritto di negare il riconoscimento, e non mancò il caso in cui fu negato di fatto. Tuttavia tal possibilità non basta a diminuire il diritto dell'occupante universalmente ammesso, di imprendere simili atti amministrativi: gli effetti dannosi possibili devono evitarsi dai privati colla prudenza in contrarre tali obbligazioni. Non potrà l'occupante fare atti amministrativi di previsione futura ossia da avere effetto in un tempo assai lontano, giacchè questi atti mancherebbero del carattere di provvisorietà e potrebbero essere inutili ed anche dannosi alla popolazione tutte le volte che il governo restaurato non li riconoscesse, che può essere il più frequente. In questo caso l'occupante pretenderebbe di protrarre la sua giurisdizione anche al di là della guerra, eccederebbe i limiti dello scopo legittimo.

Il vincitore può sospendere, modificare, abolire le obbligazioni pubbliche dei cittadini del paese invaso: ma deve lasciare al trattato di pace la cura di render permanente questo cangiamento. (Art. 32 Istr. Amer.).

Art. 53. * — I beni dei comuni e quelli degli stabilimenti consacrati ai culti, alla carità, all'istruzione, alle arti e alle scienze sono inappropriabili.

Ogni distruzione o deterioramento intenzionale di simili stabilimenti, di monumenti storici, di archivi, di opere d'arte o di scienze è formalmente vietata, se non è imperiosamente imposta dalla necessità di guerra.

Ciò che il progresso della civiltà pose come limite di offesa alle persone del nemico (vedi commento agli Art. 7, 8 e 9), fu da essa posto riguardo alle cose sue; perciò oggi non è permessa più la distruzione per la distruzione, per barbaro spirito di vendetta, di ferocia: è grave offesa al diritto Internazionale ogni distruzione intenzionata o deteriorazione di monumenti, oggetti d'arte, di culto di scienza ecc. perchè queste cose per natura loro non possono mai servire per il nemico ai danni dell'occupante « La devastazione inutile è « atto barbaro e non è permessa perchè non è mai scusabile » (A. Morin). Vedasi anche l'Art. 3 del *Prog. di Dichiaraz. di Bruxelles* in Appendice. Oltre di che tutti quegli oggetti sono patrimonio della vita spirituale ed escono dal dominio della guerra; la loro distruzione spesse volte, più ancora che offendere la proprietà, offende il sentimento, gli affetti della popolazione tutta; la distruzione degli oggetti e stabilimenti di beneficenza nuoce all'umanità. Tutto qui rientra nel divieto degli atti tirannici e crudeli, degl'*inutili rigori*.

Tuttavia la necessità di guerra può alle volte esser superiore a questi divieti. Infatti, se non vi è caso immaginabile di necessità che giustifichi e renda ammissibile l'appropriarsi tali beni, la distruzione o la remozione può esser necessitata da ragione di guerra. Per esempio un edificio monumentale od altro simile oggetto può per avventura esser situato in una città in modo da impedire una veduta o da ingombrare un luogo destinato necessariamente a far manovrare o tener raccolte le truppe, cosicchè all'armata occupante, per guardarsi da aggressioni esterne e difendersi in caso di assalti, non resti altra via che il rimuoverlo. In tal caso questo diritto non può, secondo che io penso, negarsi all'occupante, ma sarà supremo dovere cercare il minor deterioramento conciliabile colle circostanze: quindi se l'oggetto è traslocabile, come una statua un gruppo di statue, o simile, si dovrà traslocarlo colla maggior cura possibile impiegandovi anche gli abitanti; e si potrà procedere alla vera demolizione soltanto quando questa sia inevitabile per la natura del monumento.

Di regola i beni di chiese, ospedali e stabilimenti di beneficenza e scienze, come scuole, università, accademie, osservatorî, e musei sono beni pubblici e come tali (vedi Istr. Amer. nel commento all'Art. 50) potrebbero esser occupati dal vincitore, ma per eccezione non si possono manomettere: si può mettere su essi imposizioni (Art. 34 Istr. Amer.). Solo se è possibile senza loro danno sarà ammesso sequestrarli ed asportarli. Non potranno però vendersi o donarsi nè divenir proprietà privata, nè distruggersi (Art. 36 Istr. Amer.).

Titolo II.

Proprietà Private.

Art. 54. * — La proprietà privata individuale o collettiva dev'esser rispettata e non può esser confiscata, sotto riserva delle disposizioni contenute negli Articoli seguenti.

Tutto ciò che vale per il contegno delle armate riguardo alle cose del nemico durante le ostilità d'invasione, vale altresì pel tempo dell'occupazione: nel qual tempo, se i poteri dell'occupante sono limitati riguardo alle proprietà dello Stato espulso, a più forte ragione sono ristretti quanto ai beni privati, perchè *la guerra è fra gli stati non fra i privati* (Art. 1). In antico invece tutto si confiscava come si catturava ogni abitante del paese nemico. L'appendice alla convenzione per la resa di Metz contiene il seguente articolo «.... art. 5. Il comando dell'esercito prussiano « prende impegno di impedire che gli abitanti siano mal- « trattati nelle loro persone o ne' loro beni. Si rispetteranno « pure i beni di ogni specie di dipartimento, dei comuni, « delle società commerciali od altre corporazioni civili e « religiose, degli ospizi e degli altri stabilimenti di carità.

« Non sarà recato nessun cambiamento ai diritti che le cor-
« porazioni o società come pure i particolari hanno da eser-
« citare gli uni verso gli altri in virtù delle leggi Francesi
« al giorno della capitolazione.... »

Gli Stati Uniti proteggono.... la proprietà privata degli abitanti del paese occupato.... La proprietà di un privato che non commise delitti non può confiscarsi che per necessità o utilità.... (Art. 37 e 38 Istr. Amer.).

Art. 55. — I mezzi di trasporto (ferrovie, battelli ecc.) i telegrafi, i depositi di armi e di munizioni da guerra, sebbene appartenenti a società o a particolari, possono esser presi dall'occupante; ma devono esser restituiti, se è possibile, e le indennità son regolate alla pace.

Per la stessa ragione per cui d'ordinario la necessità di guerra giustifica pienamente il giovarsi di tali materiali d'uso bellico se appartenenti allo stato, lo giustifica se appartenenti ai privati: ma tal necessità deve conciliarsi col minor danno possibile del privato a cui si sequestrano.

.... La protezione delle proprietà private non osta all'imporre di dar alloggio alle milizie, ad usar temporariamente delle proprietà, come case, campi ecc., per usi militari (Art. 37 Istr. Amer.).

Art. 56. * — Le prestazioni in natura (requisizioni) reclamate ai comuni o agli abitanti devono essere in rapporto alle necessità di guerra generalmente riconosciute e in proporzione delle risorse del paese.

Le requisizioni non possono farsi che coll'autorizzazione del comandante della località occupata.

Tale disposizione garantisce le popolazioni dei territori occupati dal pericolo che i diritti dell' occupante degenerino in oppressione da parte dell' autorità e in arbitrio da parte dei soldati ed ufficiali che le eseguiscono. Tolgo dal proclama già citato nel commento all'Art. 1 « .... I generali « che comandano i singoli corpi regoleranno con norme « speciali tutto ciò che riguarda le requisizioni di guerra « richieste dai bisogni delle truppe. Così pure stabiliranno « la differenza di corso tra la valuta tedesca e la francese, « onde facilitare il piccolo commercio fra le truppe e gli « abitanti. » L' art. 5 di un proclama del principe di Prussia dichiarava « .... tutti i comandanti di corpo distaccati « avranno diritto di ordinare la requisizione delle forniture « necessarie al mantenimento delle loro truppe. La requisi- « zione di altra fornitura non potrà esser ordinata che dai « generali o dagli ufficiali facenti funzione di generali.... « Sotto tutti i rapporti non sarà richiesto agli abitanti che « quanto è necessario pel mantenimento delle truppe. »

Il Morin scrive « Le requisizioni non autorizzate son pu- « nite colla legge militare. [1] »

.... Si vietano estorsioni, guadagni illeciti ecc., specialmente agli ufficiali (Art. 11 Istr. Amer.) — .... La protezione alla proprietà privata non osta a far prestiti forzati (Art. 37 Istr. Amer.).

Art. 57. — L' occupante non può riscuotere in fatto di canoni e imposte che quelle di già stabilite a profitto dello Stato. Egli le impiega a provvedere alle spese dell' amministrazione del paese nella misura in cui il governo legale vi era obbligato.

---

[1] Articoli 277-279 Cod. mil. e articoli 258-260 Cod. ab.

Tuttociò che l'occupante prelevasse sotto il titolo di imposte e canoni e che non rientrasse nel sistema tributario stabilito a profitto dello stato, sarebbe da considerarsi come prestito forzato vero e proprio e soggiacerebbe per ciò alla regola stabilita nell'Articolo precedente. Esso deve impiegare queste rendite nelle spese di amministrazione a cui erano destinate dal governo legale perchè non resti danneggiato il paese; nè può profittarne per uso di guerra, pel quale del resto, in caso di necessità, può fare prestiti forzati o requisizioni (vedi Articolo precedente).

Art. 58. — L'occupante non può esigere contribuzioni straordinarie in danaro che come equivalente di multe o di imposte non pagate o di prestazioni non consegnate in natura.

Le contribuzioni in danaro non possono essere imposte che sull'ordine o sotto la responsabilità del generale in capo o dell'autorità civile superiore stabilita nel territorio occupato per quanto è possibile colle regole della ripartizione e della collocazione delle imposte in vigore.

Contribuzioni straordinarie che non fossero multe o non corrispondessero ad imposte non pagate, si convertirebbero in estorsioni tiranniche arbitrarie (vedi Appendice *Progetto di Dichiaraz. di Bruxelles* Art. 11). La seconda parte dell'Articolo stabilisce una garanzia contro l'arbitrio degli esecutori della legge marziale tendendo a conservare la giustizia e gli usi di distribuzione di imposte, dalla cui alterazione inutile ne verrebbe agli abitanti un danno ingiustificato.

Art. 59. * — Nella repartizione dei carichi relativi agli oneri, alloggi delle truppe e alle retribuzioni di

guerra si tien conto agli abitanti dello zelo caritatevole spiegato da loro verso i feriti.

A questa disposizione corrisponde ciò che fu detto negli Articoli 18 e 36.

Art. 60. — Le prestazioni in natura, quando non sono pagate in contanti, e le contribuzioni di guerra son provate con quietanze. Devono prendersi delle misure per assicurare il carattere sincero e la regolarità delle quietanze stesse.

Tutto ciò è necessario per agevolare il puntuale sodisfacimento degli obblighi delle indennità che fanno carico all'occupante o al governo espulso che si ristabilisce, onde far sentire il meno possibile ai privati i danni di guerra. Nel proclama citato nel commento all'Art. 1, troviamo «... per « tutte le forniture saranno rilasciati buoni ufficiali. [1] »

.... Di tutte le prestazioni che si impongono al privato gli sarà rilasciata ricevuta (Art. 38 Istr. Amer.).

---

[1] « Per le derrate requisite in paese nemico si rilascia semplicemente un *Buono* « indicante la natura e quantità delle derrate somministrate. » (Regolam. Ital. di serv. in Guer. parte II art. 46, pag. 181). « I *buoni* che le truppe devono rila- « sciare sulle requisizioni forzate sono quelli indicati nel Regolamento sulle Re- « quisizioni e Contribuzioni » (ivi pag. 231).

CAPITOLO TERZO

Della condizione dei Prigionieri

Sezione Prima

Regime della Prigionia

Art. 61. * — I prigionieri di guerra sono in potere del governo nemico ma non degl'individui o dei corpi che li hanno catturati.

Nelle battaglie il comandante non può impedire ai suoi soldati di impiegar tutti i mezzi e i tentativi leciti di resistenza per l'onore e per la salvezza della patria prima di arrendersi: ed anzi un capo militare che si sia ritirato quando era ancora in grado di difendersi o che avrà lasciato il comando in momento di pericolo, è punito con pene gravissime, anche colla morte. [1] « Un capitano o altro tradisce il prin-« cipe e l'onore se capitola appena si accorge di esser cir-« condato. È punito il capo militare che viene a capitolazione « in aperta campagna » (A. Morin). Tuttavia in casi di dura necessità, quando è vana ogni speranza di salvezza, non è delitto nè disonore abbassar le armi per aver salva la vita. I soldati dunque che si arrendono si fanno prigionieri (Articolo 21), non potendo essere più oggetto di legittime ostilità poichè essi stessi ci hanno rinunziato dal canto loro; e s'intendono arresi per comune consuetudine quando gettano a erra il fucile o voltano in alto il calcio del fucile stesso, in generale quelli che abbassano l'arme. Ma quelli che fingono

[1] Art. 88 Cod. mil.

in cotal modo la resa per sorprendere il catturante possono esser fucilati.

È chiaro del resto il principio assoluto esposto in questo Articolo che, come le cose che si prendono in guerra si prendono per lo Stato, così l'individuo che si cattura qual prigioniero, viene in potere dello Stato non dei catturanti.

Il prigioniero è prigioniero dello Stato, perciò non si può pagar nessuna taglia per un prigioniero di guerra, nè a chi lo prese, nè al comandante; lo Stato solo libera i prigionieri (Art. 74 Istr. Amer.).

Art. 62. * — Sono sottoposti alle leggi e regolamenti in vigore nell'armata.

Quest' Articolo non è che una conseguenza necessaria del precedente. [1]

Art. 63. * — Devono esser trattati con umanità.

Il rispetto alla vita di quei prigionieri che si arrendono a discrezione, e più tardi il rispetto a tutti i prigionieri sono principî che troviamo anche nelle antiche civiltà, sebbene posteriori a quelli per cui riconoscevasi il rispetto dell'armistizio (vedi commento all'Art. 34), il soccorso agli alleati e simili. Oggi non solo si lasciano in vita, ma non si fanno neppure schiavi nè servi della gleba. Pure è ammesso un caso in cui possono uccidersi i prigionieri; quando cioè lo Stato non potesse metterli sotto custodia, nè fidarsi della loro parola (vedi Art. 76), per esser barbari, senza porre in pericolo la propria esistenza o fallire lo scopo di guerra. La spedizione dei francesi in Egitto con Napoleone I, dètte un

[1] Art. 545 n. 3. Cod. mil. e 520 Cod. ab.

terribile esempio di questa dolorosissima necessità. La prigionia non è una pena che si infligga ai prigionieri (vedi Art. 21), nè un atto di vendetta, ma è solo un arresto temporario per impedirne la fuga: anzi è questo il miglior mezzo di paralizzare le forze del nemico, perchè senza il male dell'individuo scema la potenza dell'avversario, la quale, almeno in parte, è costituita dal numero degli uomini. Non vi deve essere carattere penale perchè chi si arrese subito non fece che recarci vantaggio, chi combatte ostinatamente prima di arrendersi, non fece che il suo dovere e merita anzi maggior rispetto come soldato valoroso. Inoltre il trattare umanamente e con cortesia i prigionieri del nemico, specialmente i valorosi, serve di esempio ai nostri soldati e invita il nemico a fare altrettanto verso di noi; mentre il maltrattarli e l'ucciderli spingerebbe a disperata lotta il nemico che sa non esservi per lui altra via di salvezza e gli darebbe diritto a crude rappresaglie. Tutto ciò non esclude che chi ha commesso un delitto contro lo Stato, da cui poi vien fatto prigioniero, ne sia punito; e che chi, non essendo soldato, entrò tra le file del nemico, sia privato dei privilegi di prigioniero. Il maltrattare i prigionieri non sarebbe del resto legittima violenza allo Stato belligerante, ma offesa all'individuo, *rigore inutile*. (Vedi Appendice *Prog. di Dichiaraz.* Art. 8). Infatti il soldato fatto prigioniero e reso inerme si spoglia della qualità di soldato, ridiviene cittadino e come tale ha diritto alla incolumità. Fatto prigioniero il soldato e disarmatolo, è ottenuto rispetto a lui lo scopo di guerra cioè l'indebolimento della forza nemica ed ogni nuova violenza è vietata.

Per riportare delle regole in proposito aggiungo che nemmeno se il nemico maltrattò ed uccise i nostri, si può per rappresaglia far del male o toglier la vita ai prigionieri nemici: i prigionieri malati o feriti sono curati il meglio possibile negli ospedali e nelle ambulanze: è punito severamente chi, disarmando il prigioniero, lo deruba[1] (vedi Arti-

[1] Art. 276 Cod. mil. e art. 257 Cod. ab.

colo seguente), più ancora chi lo maltratta, [1] lo ferisce od uccide.

Verso le persone dei principi si usano riguardi maggiori e trattamento speciale.

Se tra i prigionieri si trovassero dei disertori dell'armata catturante, questi potranno trattarsi come traditori della patria e come tali punirsi. Ma specialmente quando la diserzione è estesa il numero grande dei colpevoli obbliga spesso ad usar clemenza (vedi commento all'Art. 34 ove parlasi della capitolazione).

L'ostaggio vien trattato conformemente al suo rango e alla sua condizione. — Un prigioniero non può offendersi, nè gastigarsi, nè disonorarsi per rappresaglia, nè imprigionarsi, nè punirsi di fame, nè mutilarsi, nè uccidersi (Art. 55 e 56 Istr. Amer.) — .... Gli Stati Uniti non fanno schiavi dei nemici, e puniscono con severe rappresaglie il nemico che fa schiavi dei loro. — Il prigioniero non cessa di esser responsabile dei delitti già commessi. È passibile dei gastighi inflitti per rappresaglia (Art. 58 e 59 Istr. Amer.). — I prigionieri saranno convenientemente nutriti e ben trattati..... (Art. 76 Istr. Amer.).

Art. 64. * — Tuttociò che loro appartiene personalmente, eccettuate le armi, resta di loro proprietà.

Poichè solamente le armi e le altre cose attinenti all'uso di guerra non appartengono al soldato ma allo stato, esse sole possono prendersi al prigioniero; ogni altra espropriazione a suo danno sarebbe offesa all'individuo. Agli ufficiali d'ordinario si rilascia la spada. Resta inoltre fermo il principio che prendere ciò che non serve alla guerra non è giustificato dalla necessità militare. Nella Convenzione per la

[1] Art. 168 Cod. mil. art. 154; Cod. ab. e art. 236 Cod. p. c.

resa di Metz, in cui si sequestrò all' esercito nemico tuttociò che apparteneva allo stato, pure si trova « I soldati con-
« serveranno i loro sacchi, i loro effetti e gli oggetti d' ac-
« campamento (tende, coperte, marmitte ecc.). »

Ai giorni nostri il *bottino* come s' intendeva una volta, vale a dire la preda di tuttoquanto appartiene al nemico, non è più ammesso. Il bottino ha luogo oggimai soltanto delle cose lasciate dal nemico sul campo di battaglia, e si fonda sulla presunzione che egli abbia rinunciato a tuttociò che lascia nel luogo del combattimento: e « secondo la pra-
« tica generale le cose aventi un valore corrente immediato
« (monete, vestiari ecc.) spettano a chi se ne impadronisce
« mentre il materiale e gli approvvigionamenti da guerra
« appartengono allo Stato. » (Bertolini)

Danari, oggetti d' uso comune, abiti fuori d' ordinanza, trovati addosso al prigioniero sono di sua proprietà ed è disonorante spogliarnelo. Se somme considerevoli si trovano addosso al prigioniero, l' eccedente pe' suoi bisogni potrà dal comandante esser messo a prò dell' armata, salvo ordine contrario. I prigionieri non possono reclamare come proprie grosse somme trovate nelle carrette (fourgons) anche se poste fra i loro bagagli. — Ogni ufficiale catturato cede la spada; può riaverla per onore al suo valore ed umanità, ma non può portarla durante la prigionia (Articoli 72 e 73 Istr. Amer.).

Art. 65. * — Ciascun prigioniero è tenuto a dichiarare, se è interrogato a tal fine, il suo vero nome e grado. Nel caso che non lo facesse, potrebbe esser privato in tutto o in parte dei vantaggi accordati ai prigionieri della sua categoria.

La *lealtà* è il primo elemento dell' onor militare, e per non rendersi immeritevole dei privilegi inerenti alla condizione di

prigioniero di guerra, bisogna che questi da parte sua sia leale e cortese. Il catturante infatti ha interesse e diritto a non esser ingannato circa l'identità del prigioniero.

Il prigioniero che denunzia un grado superiore al proprio per avere un trattamento migliore, è vigliacco e nuoce al nemico nei diritti che esso ha sopra di lui quanto ai lavori che può esigerne (vedi Art. 71) e per altri riguardi: egli nuoce altresì al proprio stato pel cambio dei prigionieri (Art. 75). Il dichiararsi di un grado inferiore può nel cambio nuocere al nemico.

Art. 66. * — I prigionieri possono essere assoggettati all'internamento in una città, in una fortezza, in un campo o in una località qualunque con obbligo di non allontanarsi oltre certi limiti determinati; ma non possono esser rinchiusi che per misura indispensabile di sicurezza.

Tuttociò che è permesso in forza di questo Articolo è giustificato dalla necessità della guerra, dal vero scopo per cui si fanno prigionieri gli armati del nemico che consiste non già nel punirli (vedi commento all'Art. 63) bensì nell'impedir loro di tornare alle armi e di imprendere contro il catturante ulteriori atti di ostilità; ma il carcerarli, ogni volta che non è assolutamente necessario o non è conseguenza di una loro imputabilità per delitto o per trasgressione, è *rigore inutile*, cattivo trattamento. Quanto all'internamento in paese neutrale vedansi gli Articoli 79-83.

I prigionieri, sebbene non possano maltrattarsi, possono esser internati o carcerati se vi è pericolo della loro fuga, cioè se è malsicura la loro custodia (Art. 75 Istr. Amer.).

Art. 67. * — Ogni atto d'insubordinazione autorizza a loro riguardo le misure necessarie di rigore.

Per la natura stessa della cattura il nemico vuole essere al riparo di qualunque offesa e danno da parte di coloro che fece prigionieri, ed ha diritto ad ottener ciò colle più severe sanzioni. Se al nemico non fosse concesso tal diritto e potessero impunemente rivoltarsi i prigionieri, egli avrebbe sempre interesse a non accettare la loro resa, e continuare il fuoco su quelli che si arrendono anzichè riceverli come prigionieri. Essi devono dunque star sottomessi ad ogni genere di custodia; possono reclamare in caso di indebite angherie, ma non devono mai opporre resistenza. La cospirazione dei prigionieri[1] in massa per evadere o rivoltarsi è punita anche colla morte: e in generale « il soldato che, « nell'esser prigioniero e al servizio del nemico, commise un « delitto o una trasgressione deve esser punito. » (A. Morin)

....Si può punire il prigioniero che tenta la fuga se vi era cospirazione; come pure può punirsi per ribellione contro l'autorità (Art. 77 Istr. Amer.).

Art. 68. * — Contro un prigioniero fuggitivo si può dopo l'intimazione far uso delle armi.

Se vien ripreso prima di aver potuto raggiungere la sua armata o di varcare il territorio sottomesso al catturante, è passibile soltanto di pene disciplinari o sottomesso ad una sorveglianza più severa.

Ma se, dopo esser riuscito ad evadere, è catturato di nuovo, non è passibile di alcuna pena per la sua fuga anteriore.

Tuttavia se il fuggitivo ripreso o catturato di nuovo aveva dato la parola d'onore di non evadere, può esser privato dei diritti di prigioniero di guerra.

---

[1] Art. 291 Cod. mil.; art. 272 Cod. ab.

Cercare di riacquistar la libertà non è un delitto, perciò il prigioniero che riesce a riacquistare sè a sè stesso e al suo Stato, se più tardi viene ripreso, non è punibile « nè « può punirsi altri per lui se non vien ripreso » (A. Morin). Infatti il prigioniero che riesce ad evadere, quando non sia colpevole di cospirazione, la quale include l' eccitamento ad evadere a danno del nemico, non ha fatto che profittare della imprudenza di lui, ossia della mancata o trascurata custodia; quindi il catturante dovrà imputare a sè quella evasione, e verso il prigioniero ripreso in un' altra battaglia avrà solo diritto a raddoppiare la vigilanza. Tuttavia se egli vien ripreso nella fuga, prima cioè di essere evaso, è punibile disciplinarmente; e tal punizione è un diritto del nemico che ha supremo interesse a prevenire le evasioni e reprimerne i tentativi. Anzi i prigionieri sorpresi nella fuga, se non si riesce a riaverli vivi, posson esser perseguitati e uccisi sul fatto, acciò non tornino ad ingrossare le file della loro armata. Dell' apparente contradizione a questo riguardo si potrebbe tenere un discorso analogo a quello che fu tenuto relativamente allo spione punito di morte soltanto se colto sul fatto (vedi commento all'Art. 26).

Quanto poi al fuggitivo che dètte la parola d' onore di non evadere egli manca di *lealtà*, è reo di un vero delitto ed è giustamente punibile.

Gli schiavi fuggitivi son ritenuti liberi anche se cercano asilo in un paese che sanzioni la schiavitù. — Lo schiavo del nemico fatto prigioniero divien libero, e non perde la libertà nemmeno per postliminio (Art. 42 e 43 Istr. Amer.). — Si può far fuoco o uccidere il prigioniero che fugge ma non ucciderlo per punizione dopo averlo ripreso; solamente si può custodirlo meglio.... — Chi non dette garanzia o parola di onore, se, tornato in libertà, è trovato coll' arme alla mano, non è punito: se vien ripreso potrà esser meglio custodito (Art. 78 e 78 Istr. Amer.).

Art. 69. * — Il governo in potere del quale si trovano i prigionieri è incaricato del loro mantenimento: in difetto di un accordo su questo punto fra le parti belligeranti i prigionieri son trattati pel nutrimento e vestiario nello stesso piede di pace che le truppe del governo che li ha catturati.

Il disposto di quest' Articolo ha la sua ragione nell'Art. 61 nel quale si dichiara che i prigionieri sono in potere dello Stato per cui furono catturati.

I prigionieri sono individui tolti dal teatro della guerra e distratti del tutto dall' azione, perciò appunto si trattano dal belligerante come i suoi soldati in piede di pace.

Art. 70. * — I prigionieri non possono esser costretti in alcun modo a prendere una parte qualunque alle operazioni di guerra, nè costretti a rivelazioni circa il loro paese o la loro armata.

Tutti i limiti che al diritto dell' occupante si impongono su tal materia riguardo agli abitanti del paese invaso, si ripetono giustamente a riguardo dei prigionieri. Di più essi hanno per giuramento lo speciale mandato di distruggere la forza del nemico e di impedirne l' azione: sarebbe dunque anche più *tirannico* per essi, privi di libertà ed impotenti a resistere, il costringerli a ciò che è contrario alla loro coscienza, al comune sentimento patrio, all' onor militare.

I prigionieri non possono, pena il disonore, informare il nemico sulla loro armata; nè vi possono esser costretti (Art. 80 Istr. Amer.).

Art. 71. * — Possono essere impiegati in opere pubbliche che non abbiano rapporto diretto colle opera-

zioni sul teatro della guerra, che non siano estenuanti e non siano umilianti nè per il loro grado militare, se appartengono all'armata, nè per la loro posizione officiale o sociale, se non ne fanno parte.

Al peso che costituisce pel catturante il mantenimento dei prigionieri è giusto un compenso, il quale può essere assicurato esigendo da loro un servigio: ma d'altra parte questo non deve esser contrario alle regole di cortesia che devono serbarsi fra le due parti belligeranti, specialmente verso i prigionieri, e non deve costituire un'oppressione od un'offesa al loro sentimento nazionale o al loro grado. Sarebbe oppressione l'obbligarli a fatiche insopportabili superiori a quelle ordinarie di un esercito; sarebbe grave offesa l'impiegarli in operazioni militari contro i loro connazionali; sarebbe umiliante il mettere un alto ufficiale ai servigi di caserma, a fatiche di trasporto o simili o un agente diplomatico all'ufficio di scrivano. In sostanza il peso che i prigionieri risentono della loro condizione dev'essere possibilmente soltanto la mancanza di libertà.

.... I prigionieri di guerra potranno in compenso del trattamento loro usato farsi lavorare secondo il loro grado (Articolo 76 Istr. Amer.).

Art. 72. * — Nel caso in cui sono autorizzati a prender parte ai lavori dell'industria privata, il loro salario può esser percepito dall'autorità che li detiene, la quale deve allora impiegarlo a migliorare la loro posizione o rimetterlo loro al momento della loro liberazione, dedotte, se vi han luogo, le spese pel loro mantenimento.

Il nemico che catturò i prigionieri non può nè deve da tal cattura rilevare altro utile che quello di diminuire le forze del nemico, perchè questo solo è lo scopo legittimo che può proporsi: perciò di tutto il profitto dell'opera loro può ritenersi soltanto le spese del mantenimento; mentre ritenersi il rimanente sarebbe un appropriarsi il frutto del loro lavoro, cioè approfittarsi della loro proprietà privata, il che è vietato assolutamente (vedi Art. 64).

Sezione Seconda

Cessazione della Prigionia

Art. 73. * — La detenzione dei prigionieri di guerra cessa di diritto colla conclusione della pace, ma la loro liberazione è allora regolata di comune accordo fra i belligeranti.

Il bisogno di diminuire le forze nemiche col minor danno possibile, cioè il complesso dei motivi che legittimano la detenzione del nemico catturato (vedi commento all'Art. 66), non esistono che per la durata della guerra; quindi, terminata la guerra, nessuno stato ha più diritto di ritenere e custodire presso di sè colla forza individui appartenenti ad un altro Stato che non siano colpevoli di un delitto a suo danno. Perciò appunto, anche dove esista la schiavitù, non sarebbe permesso rendere schiavo il prigioniero di guerra, portando ciò a prevalersi della sua libertà in perpetuo, cioè anche dopo il trattato di pace.

Art. 74. * — Essa cessa pure di diritto per i prigionieri feriti o malati che dopo la guarigione sono riconosciuti incapaci di servire nuovamente.

Il catturante deve allora rinviarli al loro paese.

Sarebbe *inutile rigore* il privare di libertà e tener lontani dalla patria e dalla famiglia quegl'infelici ormai impotenti; e la loro detenzione non avendo veruno scopo utile starebbe tutta a carico del catturante.

Art. 75. * — I prigionieri possono esser rilasciati in virtù di patto, di scambio convenuto fra le parti belligeranti.

Essendo oggimai obbligo reciproco delle nazioni di ridurre i disordini delle ostilità alle mere necessità militari e di condurre le guerre col maggior vigore e colla maggior brevità possibile, si trovò conveniente istituire il *cambio* dei prigionieri ogni volta che il loro numero fosse da una parte e dall'altra considerevole. Esso infatti consiste nel restituirsi raciprocamente fra le parti una massa equivalente di prigionieri, cessando così di farsi un danno che, essendo reciproco ed eguale, è inutile alla risoluzione della guerra. Senza questo cambio ambedue le parti resterebbero sempre sotto il pericolo delle evasioni e delle rivolte dei prigionieri: di più il bisogno di distrarre dall'azione un forte numero di armati per la custodia dei prigionieri, ridurrebbe ancora più scarsi gli eserciti restati in campo; per la qual cosa si allungherebbe di troppo la guerra. Lo scambio oltre tutti questi vantaggi serve altresì a liberare tanti uomini dalla soggezione del catturante senza alterare punto i resultati della lotta a danno o vantaggio di alcuna parte.

« Lo scambio si fa uomo per uomo, grado per grado, fe-
« rito per ferito senza distinzione se gli ufficiali sono di
« linea o di riserva, se gli uomini sono di differente arma.
« Ma si può convenire di scambiarne uno di grado superiore
« con più uomini di grado inferiore » (A. Morin).

Per la regolarità di tale istituto è punito severamente il soldato che per esser compreso nello scambio denunzia un grado superiore a quello che ha veramente, o un grado in-

feriore per procurare al governo suo uno scambio più numeroso: si può anche negargli la libertà, essendo questo un delitto di slealtà e di frode. — Nello scambio dei prigionieri si può compensare la differenza di numero con denaro o provvigioni; oppure quelli che restano fuori dello scambio, anzichè ritenerli, possono rimandarsi sulla loro parola di non riprendere le armi e per essere compresi in uno scambio futuro. Quanto alla *liberazione sulla parola* vedi l'Articolo seguente.

L'onor militare obbliga alla riconoscenza verso chi riscattò.

Lo scambio de' prigionieri si fa uomo per uomo, grado per grado, ferito per ferito e a patti eguali per esempio al patto di non servire nelle armi per un certo tempo. — Si potrà cambiare più persone con una di grado superiore in forza di una convenzione autorizzata. — Pena il disonore si deve denunziare il vero grado, non superiore nè inferiore per giovare a se o allo Stato: si punisce tal frode negando la libertà. — I prigionieri restati fuori possono cambiarsi con denaro o con altro, salva l'approvazione delle autorità superiori. — Il cambio è facoltativo salvo il caso che il belligerante vi sia obbligato in forza di convenzione. — Per cambiare bisogna che ciascun catturante abbia fatta la lista precisa dei soldati ed ufficiali prigionieri. (Art. 105-110 Istr. Amer.). — Rendere la libertà in seguito ad uno scambio è regola generale.... (Art. 123 Istr. Amer.).

Art. 76. * — I prigionieri possono esser messi in libertà sulla loro parola, se le leggi del loro paese non lo vietano.

In questo caso sono obbligati, sotto la garanzia del loro onore personale, di adempire scrupolosamente agli impegni che hanno liberamente contratti e che devono esser chiaramente specificati. D'altra parte il

loro proprio governo non deve esigere nè accettare da essi alcun servigio contrario alla parola data.

Alle volte al nemico fu gravoso ed impossibile custodire tanti prigionieri, mentre d'altro lato aveva interesse a non perdere il vantaggio acquistato con grandi sacrifici; ed allora appoggiandosi sulla indefettibile relazione che resta sempre fra i belligeranti superiore anche alle necessità di guerra, *l'onor militare*, passò nella consuetudine internazionale di dar la libertà al prigioniero pur *non lasciandogli la facoltà di riprendere le armi contro il catturante per la durata della guerra che si combatte, e impegnandone l'onor militare* sotto pena di privarlo dei privilegi di prigioniero ove fosse ripreso. Il generale Uhrich, rimandato sulla parola nella capitolazione di Strasburgo, della qual fortezza aveva il comando, si recò a Tours dove fu giustamente lodato della eroica difesa e pregato a riprendere il servigio; ma egli rifiutossi lealmente a violare la data parola e conservò intatta la sua reputazione di generale e il suo onore di soldato. Di fronte ed accanto a questa consuetudine della *parola* sorse però il diritto per cui il prigioniero non può esser forzato a dar questa parola come patto della sua liberazione. Egli infatti in generale per le leggi nazionali non può darla *validamente* se non per mezzo di un ufficiale autorizzato, perchè tale impegno non è privato ma è pubblico ed è per il governo a cui serve il soldato. Forzarlo a dar la parola sarebbe dunque in tal caso lo stesso che mettere il prigioniero liberato nella necessità di mancare all'onor di soldato e subire la grave pena della perdita dei privilegi, o disobbedire al suo stato; sarebbe dunque atto *sleale* verso il nemico e *tirannico* verso il prigioniero. Molto meno è *valida* la liberazione sulla parola se le leggi dello Stato a cui appartiene il prigioniero la escludessero assolutamente, e qui è più evidente la durezza di chi ve lo forzasse. Alla sua volta uno stato che ammettesse *la parola*, ove costringesse i suoi soldati a mancare alla parola data, farebbe atto

tirannico verso di loro spingendoli al disonore ed esponendoli ad esser severamente puniti dal nemico che nuovamente li catturasse.

Dei prigionieri messi in libertà che dettero validamente la parola si suol tenere una lista di identità per poterli riconoscere e sottoporre alla punizione se colti colle armi alla mano « Questa parola data si riferisce solo al vero servizio « di guerra contro il nemico che li rilasciò e per la durata « della guerra attuale: non si estende ai servigi interni « come istruzioni di reclute ecc., nè ad altre guerre. (A. Morin).

Per altre regole sulla *parola d'onore* si vedano specialmente le Istruzioni Americane qui sotto riportate.

I prigionieri possono esser liberati semplicemente *sulla parola.* — *Parola* ha qui il significato di impegno personale, preso di buona fede sul proprio onore, di non fare certi atti avuta la libertà. — Tale impegno è individuale, ma non privato. — Lo prendono i prigionieri a cui è permesso di uscire o di aver maggiore libertà nel luogo di cattura..... Nello scambio liberare sulla parola data è eccezione. — Chi viola la parola è ucciso se vien ripreso. — Nell'eseguir la liberazione sulla parola si consegnano reciprocamente fra i belligeranti due documenti identici esatti contenenti il nome, il grado, il rango dei liberati. — Solamente gli ufficiali con *brevetto* possono direttamente dar la parola. — Gli altri ufficiali e soldati possono dar parola per mezzo di un ufficiale con *brevetto*, altrimenti la parola data è nulla. Vi è eccezione se i soldati son prigionieri da molto tempo e non vi è mezzo di aver un ufficiale che dia per essi la parola. — Non può darsi parola sul campo; non da un corpo di truppe dopo il combattimento. È nulla la dichiarazione generale con cui si rilasciano in una volta molti prigionieri sulla parola. — Nelle capitolazioni di fortezze e campi trincerati, l'ufficiale comandante può dar per urgenza la parola che le truppe sue non si riarmeranno prima della pace se un egual numero di prigionieri del nemico non è liberato. — Tale impegno di non servire più

contro il nemico e i suoi alleati nella guerra attuale si riferisce al servizio attivo. I violatori son puniti di morte: ciò non esclude il servizio interno, come provvedere all'eseguimento della leva, all'istruzione delle reclute, alle fortificazioni, alla sicurezza interna, a combattere altri nemici, ad attendere a funzioni civili e diplomatiche. — L'ufficiale che dètte la parola d'onore, se questa non gli vien ratificata dal suo governo, deve tornare al nemico e rendersi prigioniero; ma se è rifiutato dal nemico stesso è pienamente libero. — Il belligerante può far sapere anche al nemico se e a quali condizioni permette che i suoi soldati diano la parola. — Nessuno può esser costretto dal nemico a dar la parola, nè il nemico ad accettarla dal prigioniero perchè ciò è per lui facoltativo. — Il comandante occupante può richiedere dagli ufficiali civili e dagli abitanti garanzie che non offenderanno le sue truppe; e se rifiutano può arrestarli ed imprigionarli. (Art. 119-134 Istr. Amer.).

Art. 77. * — Un prigioniero non può esser costretto ad accettare la libertà sulla parola. Egualmente il governo nemico non è obbligato ad accettare la domanda di un prigioniero che esige la sua liberazione sulla parola.

Il prigioniero colla speranza di evadere e serbarsi libero alla sua patria per combattere nuovamente può preferire di restar frattanto prigioniero piuttostochè tornare fra i suoi senza il diritto di pugnare al loro fianco. Perciò non può farglisi violenza. Inoltre questo patto (vedi il commento all'Articolo precedente) è tutto a vantaggio del nemico il quale si libera dal peso della custodia e dal timore che l'evaso si riarmi: ed il prigioniero non può costringersi a giovare al nemico senza almeno giovare al tempo stesso alla patria. Resta poi sempre la suprema ragione giuridica che nei patti

è elemento essenziale il consenso di *ambedue* le parti. Alla sua volta il nemico è nel suo diritto quando nega di venire a quel patto, perchè può avere le sue buone ragioni di rinunziare a quel vantaggio: d'altronde col rinunziarvi non offende alcun diritto del prigioniero nè del suo Stato.

ART. 78. * — Ogni prigioniero liberato sulla parola e ripreso colle armi alla mano contro il governo a cui l'aveva data, può essere privato dei diritti di prigioniero di guerra [1] a meno che dopo la sua liberazione non sia stato compreso in un patto di scambio senza condizioni.

Nel caso che il patto di cambio, in cui era stato compreso dopo la sua liberazione sulla parola tal prigioniero, fosse un patto senza condizioni cioè colla libertà di riprender le armi, cessa di buon dritto la sanzione di quest' articolo; perchè il belligerante non può punire un nemico nè privarlo della protezione delle leggi di guerra se non quando ne ha ricevuto un danno o un pericolo illegittimo e straordinario. Nè simile danno o pericolo gli arreca in vero quel prigioniero; poichè dal fatto che il catturante pattuisce in seguito tale scambio si ha un resultato effettivo sostanzialmente identico al caso in cui quel prigioniero fosse stato fin da principio liberato senza condizioni in via ordinaria: quindi l'averlo compreso nel patto di scambio implica naturalmente l'averlo prosciolto dalla *parola* data.

---

[1] Art. 292 Cod. mil.; e Art. 273 Cod. ab.

CAPITOLO QUARTO

Degl' Internati in Paese neutrale

ART. 79. * — Lo stato neutrale sul cui territorio si ricoverano le truppe o individui appartenenti alle forze armate dei belligeranti deve internarli per quanto è possibile lontano dal teatro della guerra.

Deve contenersi egualmente verso coloro che si giovano del suo territorio per operazioni o servigi militari.

Stato Neutrale è quello che, pur conoscendo, vedendo e intendendo la guerra che si combatte fra due o più stati, rimane assolutamente indifferente. Lo stato neutrale non può ignorare la guerra: quindi deve astenersi da tutti quegli atti che hanno carattere od effetti di impedimento arrecato all' esercizio del *diritto di guerra* a danno od a favore di qualunque belligerante. È perciò universalmente ammesso che uno Stato neutrale non possa senza compromettere la sua neutralità prestare assistenza ai belligeranti e specialmente permetter loro di giovarsi del suo territorio per nuocere al nemico. L' umanità daltronde vuole che il paese neutrale non sia costretto a respingere coloro che vengono a domandargli asilo per sfuggire alla morte o alla prigionia. Le disposizioni di questo Articolo e dei seguenti servono appunto a conciliare queste due esigenze contrarie.

Il dare asilo sul proprio territorio a corpi di truppe che vi ricoverano per sfuggire la persecuzione del nemico, oltre che un dovere, è anche un diritto dello Stato neutrale: la ragione e il diritto positivo ammettono però che l'asilo possa

darsi solo alla condizione che si disarmino quei profughi (vedi Articolo seguente). Nell'ultima guerra Franco-Germanica migliaia di Francesi si rifugiarono nella Svizzera incapaci di resistere; e la Svizzera si sdebitò dei doveri di paese neutrale dando loro asilo, disarmandoli e provvedendoli di tutto, nè lasciandoli rimpatriare se non a guerra finita.

Art. 80. * — Gl'internati possono esser custoditi in campi o anche rinchiusi in fortezze o in altri luoghi.

Lo stato neutrale decide se gli ufficiali possono esser rilasciati liberi sulla loro parola prendendo l'impegno di non rivarcare il territorio neutrale senza autorizzazione.

Ogni giusta misura di sicurezza di fronte agl' internati può naturalmente esser presa dallo Stato neutrale, che garantisce il belligerante della loro custodia col rischio di perdere il diritto ai riguardi di neutralità che gli si devono.

Art. 81. * — In difetto di convenzione speciale per ciò che concerne il mantenimento degli internati, lo stato neutro fornisce loro vitto, vestito e i soccorsi imposti dall'umanità.

Veglia pure alla conservazione del materiale introdotto o portato seco dagl'internati.

Alla pace, o prima se si può farlo, le spese occasionate dall'internamento sono rimborsate allo stato neutrale da quello dei belligeranti da cui dipendono gl'internati.

In generale lo stato neutrale che interna deve far di tutto per riconsegnare alla pace al belligerante nel migliore stato

possibile gli uomini e i materiali di cui in certo modo si costituì depositario: non deve offenderlo nè nuocergli trattando con modi inumani e umilianti gli uni e trascurando o distruggendo gli altri. Fra questi doveri del neutrale che dà asilo, vi è naturalmente quello di prestare special cura ai feriti e malati (vedi Articolo seguente).

Art. 82. * — Le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 (vedi Art. 10-18, 35-40, 59 e 74 precedenti di questo manuale) sono applicabili al personale sanitario, come pure ai malati e feriti ricoverati o trasportati in paese neutrale.

Per la Convenzione di Ginevra vedi l'Appendice.

Art. 83. * — I convogli di feriti e malati non prigionieri possono traversare un territorio neutrale purchè il loro personale e il loro materiale siano esclusivamente sanitari. Lo Stato neutrale presso il quale passano questi convogli è tenuto a prendere a loro riguardo le misure di sicurezza e di controllo necessarie a che le condizioni loro imposte siano rigorosamente rispettate.

Poichè il personale sanitario non prende parte alla vera azione di guerra, ma agisce solo in servizio degl'infelici caduti da ambedue le parti, può il neutrale lasciargli varcare il suo territorio senza timore di usare con ciò parzialità verso alcuno dei belligeranti.

Ma se tali corpi non fossero esclusivamente sanitari, il personale e il materiale di tali convogli rientrerebbe nel caso preveduto dall'Art. 79, per cui il neutrale potrebbe catturare

il materiale e far prigionieri ed internare gli uomini, come coloro che avrebbero toccato il suo territorio per operazioni militari.

Lo stato neutrale ha dunque facoltà e dovere di usare quel controllo per vedere se è o no in diritto di procedere alla cattura, senza di che correrebbe rischio di lasciar passare corpi non sanitari e di offendere lo Stato belligerante contro il quale essi agiscono.

TERZA PARTE

SANZIONE PENALE

Art. 84. — I violatori delle leggi di guerra sono passibili di gastighi specificati nella legge penale.

Se furono commesse infrazioni alle regole fin quì enunciate, i colpevoli devono esser puniti, dopo giudizio contradittorio, da quel belligerante in cui potere si trovano, poichè in Diritto internazionale non si può dall'offeso esigere per tali delitti la consegna del colpevole se questi si trova in potere dell'altro belligerante: quindi tal modo di repressione non è possibile che quando lo stesso belligerante offeso detenga o riesca a cogliere il colpevole o ne ottenga la punizione da parte dello Stato presso cui quello si trova.

Il capo militare può in certi casi aver la facoltà di uccidere quelli de' suoi soldati che sono colpevoli, ma non lo ha di fronte a nemici vinti e disarmati o di fronte a semplici abitanti; meno il caso della guida che si offrì e lo ingannò (vedi il commento all'Art. 41).

I delitti militari determinati dalla legge sono regolati e giudicati secondo le forme da questa prescritte, [1] gli altri delitti militari secondo le leggi generali della guerra (Art. 13 Istr. Amer.)

---

[1] Art. 1 e 252-292 Cod. mil; Art. 1, 232-252 e 254-273 Cod. ab.; e Art. 1. 247, 248, 263, 364-369, 371, 425, 489-491, 493, 495, 522-529, 531-534, 538-541, 545, 548, 558, 559, 562-564, 566, 567, 596, 597, 604, 607, 608, 612, 626 e segg. 651, 654, 657, 659, 660 Cod. p. c.

Art. 85. — Le rappresaglie sono formalmente interdette nel caso in cui il danno di cui si tratta fu riparato.

Nel caso in cui non è applicabile l'Art. 84, cioè quando non si può cogliere e detenere il colpevole o quando non se ne può ottenere la punizione dallo Stato detentore, la legge penale è impotente a riparare l'offesa; e se la parte lesa giudica il fatto assai grave da esser necessario richiamare il nemico al rispetto del diritto, non gli resta allora altra via che usar rappresaglie verso di lui. Ma le rappresaglie oggi, in tesi generale, lo vedemmo già nella nota all'Art. 8, sono un mezzo di nuocere poco bene accetto in Diritto Internazionale, essendo quelle una dolorosa eccezione al principio supremo di equità, il quale vuole che un innocente non debba soffrire per un colpevole, ed al principio pel quale ciascun belligerante deve conformarsi alle leggi della morale anche a scapito della reciprocità.

Tali ragioni giustificano specialmente il disposto dell'Articolo seguente, ed in parte potrebbero conferire anche a dimostrare l'opportunità del presente Articolo; ma essa si dimostra pienamente di per se. Infatti, riparato il danno, cessa la causa della rappresaglia che consiste nell'inferire al nemico un danno eguale a quello recatoci da lui.

Il legame più stretto fra le nazioni moderne fa sì che la pace è la regola, la guerra è l'eccezione, ed il fine di questa è il ristabilir la pace. *Vigore e brevità* sono due caratteri essenziali delle guerre moderne: sono contrarie e riprovate le ingiuste rappresaglie, abominevoli come le crudeltà dei selvaggi (Art. 29 Istr. Amer.).

Art. 86. — Nei casi gravi in cui le rappresaglie appariscono come una necessità imperiosa, il loro modo

di esercizio e la loro estensione non devono mai passare il grado della infrazione commessa dal nemico.

Non possono esercitarsi che coll'autorizzazione del comandante in capo.

Devono rispettare in ogni caso le leggi della umanità e della morale.

Una rappresaglia permessa in generale alle autorità militari è quella di espellere dal territorio nazionale i cittadini appartenenti alla nazione colla quale si combatte. Così Trouchu, governatore di Parigi, nel 28 agosto 1870 emanava un proclama con cui tutti gl'individui appartenenti a nazioni in guerra colla Francia intimavasi di uscire dal dipartimento della Senna entro tre giorni, e di lasciare la Fráncia o di ritirarsi nei dipartimenti della Loira.

La natura stessa di reciprocità esige del resto che nella rappresaglia la riparazione esercitata non sia maggiore del danno sofferto. Gli altri limiti posti all'esercizio della *rappresaglia* per le ragioni dette nella nota all'Articolo precedente hanno per scopo che tale necessaria eccezione all'equità non ecceda in arbitrio e in sfogo di vendette e di odî privati, e non offenda i principî generali col ricorrere a certi mezzi di nuocere, l'uso dei quali non è giustificato nemmeno dalla rappresaglia per danno non riparato: tutto il criterio si riassume nella sostanza delle moderne leggi di guerra: *lealtà e moralità.*

APPENDICE

Non credo inutile riassumere, come promisi, per rendere più completo questo Manuale, le disposizioni della X^a^ ed ultima Sezione delle Istruzioni alle Armate Americane, la qual parte, riguardando un argomento non considerato in alcuno degli articoli del Manuale di Gand, non fu compresa nel mio commento. Utilissimo altresì mi parve riportar la *Convenzione di Ginevra* e suoi *articoli addizionali*, a cui appellano vari punti del commento, e in ispecie quelli degli articoli 10-18, 35-40, 59 e 74; ed il *Progetto di Dichiarazione di Bruxelles* a cui richiamano moltissime note del Manuale stesso.

I.

L'ultima sezione delle Istruzioni Americane riguarda l'argomento: *Insurrezione, Guerra Civile, Ribellione,* [1] e corrisponde ai seguenti articoli.

L'*Insurrezione* è sollevazione dell'armata contro il governo o contro una parte di esso, o contro la legge, o contro gli agenti: può essere resistenza armata o qualche cosa di più esteso e pericoloso. — La *Guerra civile* è quella che sorge nel

[1] Art. 112-136, 166 e 167 Cod. mil.; art. 104-126, 152 e 153 Cod. ab.; art. 95, 453, 541, 527-529, 558-560 Cod. p. c.

seno di uno Stato fra due o più partiti per escludersi a vicenda: può essere altresì una ribellione armata di provincie o distretti contigui alla provincia ove ha sede il governo. — La *Ribellione* è l'insorgere di un paese con guerra dichiarata al governo legittimo per sottrarsi ad esso. — Se il governo tratta da legittimi belligeranti i ribelli, non è perciò obbligato a riconoscere il loro nuovo governo; nè le nazioni neutrali possono perciò solo riconoscere ad essi ribelli le qualità di *potenza* indipendente. — L'applicazione di tutte le leggi di guerra (prigionieri, feriti ecc. ecc.) ai ribelli non implica di per sè il riconoscimento del governo che essi potessero stabilire: la vittoria determina le ulteriori relazioni. — Nè implica l'esclusione di giustiziare i capi di ribellione, salvo l'amnistia generale. — Tutti i nemici in una guerra regolare sono *combattenti* e *non combattenti*, o *disarmati* dallo Stato nemico. Nella guerra di ribellione i cittadini si dividono in *leali* e *sleali;* gli *sleali* in *attivi* e semplicemente *eccitatori*. — I *leali* sono protetti dall'autorità militare. I carichi peseranno sugli *sleali;* si può costringerli a giurar fedeltà, o cacciarli, o internarli. — Il cittadino che negli Stati Uniti si oppose, a mano armata o no, ai movimenti legali delle truppe nazionali, è in guerra cogli Stati Uniti; è traditore (Articoli 149-157 Istr. Amer.).

Le istruzioni alle armate redatte dal Lieber entrarono nel diritto pubblico *Nazionale* Americano nel 1861: e sono importantissima fonte di usi *Internazionali*.

II.

Convenzione di Ginevra

Questa celebre Convenzione, che fu resultato della operosità e de' tentativi di assemblee e di individui, è uno dei fatti più degni della moderna civiltà: ad essa aderirono tutti i popoli civili ed anche la Turchia. La prima iniziativa devesi al signor Dunant, anima generosa, che coll'opera sua per-

venne a riunire tutta Europa nel suo pensiero filantropico e a farle accettare i suoi principî. Dalla vista del campo di battaglia di Solferino fu ispirato il suo celebre opuscolo intitolato *Un souvenir de Solferino*. Egli riflettè che una delle circostanze più nocive era in guerra la mancanza di società di soccorso e la dispersione del personale sanitario, parte fuggito, parte fatto prigioniero; e pensò non esser ragionevole che si facessero prigionieri i corpi sanitari, ma doversi autorizzare e riconoscere società di soccorso che funzionassero liberamente, e doversi rispettare e rendere affatto neutrali le ambulanze e il personale sanitario in modo che potessero attendere pienamente al loro ufficio appena finita la battaglia. In pratica riconobbe esser necessario per tutti gli addetti al servizio di sanità un distintivo; scelse la *Croce* simbolo della umana miseria e della filantropia nella civiltà cristiana. Egli trovò appoggio specialmente nella stampa e riuscì a stabilire a Ginevra un Comitato, centro di azione, al quale si deve l'essersi nel 1863 riunita a Ginevra una Conferenza Internazionale composta di rappresentanti di quasi tutte le nazioni civili, che sedette dal 26 al 29 ottobre.

Essa propose ed approvò in dieci articoli un complesso di disposizioni relative alla organizzazione e al modo di funzionare dei *Comitati pel servizio di sanità delle armate in tempo di guerra* da istituirsi in ogni paese sotto il patrocinio del respettivo governo. Di quelle disposizioni riporto qui le più attinenti alla natura del mio lavoro:

« art. 3. — Ogni Comitato deve porsi in rapporto col « governo del suo paese affinchè le sue prestazioni siano « all' uopo accettate.

« art. 5. — ....In tempo di guerra i Comitati pongono « in attività gl' infermieri.... e fanno disporre d' accordo « colle autorità militari i locali per curare i feriti. Essi « possono sollecitare il concorso dei Comitati appartenenti « alle nazioni neutrali.

« art. 6. — In seguito all' appello e col consenso delle « autorità militari, i Comitati spediscono infermieri volontari

« sul campo di battaglia. Essi li collocano allora sotto la « direzione dei capi militari.

« art. 8. — Essi portano in tutti i paesi, come segno di- « stintivo al braccio, un nastro bianco con una croce rossa »

Inoltre in questa conferenza del 1863 si espressero i tre voti seguenti:

« 1° Che i governi accordino protezione ai futuri Comitati « di soccorso e facilitino l' adempimento del loro mandato.

« 2° Che la neutralizzazione sia proclamata in tempo di « guerra dalle nazioni belligeranti per le ambulanze ed ospe- « dali, e venga ammessa nella maniera più completa a fa- « vore del personale sanitario ufficiale, degl' infermieri vo- « lontari, degli abitanti del paese che andranno a soccorrere « i feriti, e dei feriti stessi.

« 3° Che un segno distintivo identico sia ammesso pei « corpi sanitari di tutte le armate, o almeno per le persone « di una stessa armata addette a quel servizio. Che una « bandiera identica sia pure adottata in tutti i paesi per le « ambulanze e per gli ospedali. »

Questi voti formarono il soggetto della memorabile *Convenzione:* infatti la Conferenza internazionale di Ginevra del 22 agosto 1864 approvò le seguenti disposizioni (rese esecutive in Italia con R. Decreto del 23 settembre 1865):

« Art. 1° — Le ambulanze e gli ospedali saranno rico- « nosciuti *neutri*, e come tali protetti e rispettati per tutto « il tempo che vi si troveranno feriti o malati. La neutra- « lità cesserebbe se queste ambulanze o questi ospedali fos- « sero guardati da una forza militare.

« Art. 2° — Il personale degli ospedali e delle ambulanze « compresi le intendenze, i servigi di sanità, di amministra- « zione, di trasporti di feriti, come anche i cappellani, par- « teciperà al benefizio della neutralità durante l'esercizio « delle sue funzioni e finchè resteranno dei feriti da racco- « gliere e da curare.

« Art. 3° — Le persone indicate nell'articolo precedente « potranno, anche dopo l'occupazione nemica, continuare ad « adempiere i loro uffici nell'ospedale e nelle ambulanze ove « servono, o ritirarsi per raggiungere il corpo al quale ap- « partengono. Quando in tali circostanze queste persone ces- « sino delle loro funzioni saranno ricondotte agli avamposti « nemici per cura dell'esercito occupante.

« Art. 4° — Il materiale degli ospedali militari rimarrà « sottomesso alle leggi della guerra, le persone addette a « questi ospedali non potranno ritirandosi trasportare che gli « oggetti che sono di loro privata proprietà. Nelle stesse cir- « costanze al contrario l'ambulanza conserverà il suo materiale.

« Art. 5° — Gli abitanti del paese che porteranno soc- « corsi ai feriti saranno rispettati e resteranno liberi. I ge- « nerali delle potenze belligeranti avranno la missione di « prevenire gli abitanti dell'appello fatto alla loro umanità, « e della neutralità che ne sarà la conseguenza. Ogni ferito « raccolto e curato in una casa vi servirà di salvaguardia. « L'abitante che avrà raccolto presso di sè dei feriti sarà « dispensato dall'alloggio delle truppe e da una parte delle « contribuzioni di guerra che sarebbero imposte.

« Art. 6° — I militari feriti o malati saranno raccolti e « curati a qualunque nazione appartengano. I comandanti in « capo avranno facoltà di consegnare immediatamente agli « avamposti nemici i militari nemici feriti nel combattimento « quando le circostanze lo permetteranno e col consenso delle « due parti. Saranno inviati nel loro paese quelli che dopo « la guarigione saranno riconosciuti incapaci di servire. Gli « altri potranno essere rinviati egualmente alla condizione « di non riprendere le armi per tutta la durata della guerra. « I convogli e il personale che li dirige saranno protetti « dalla più assoluta neutralità.

« Art. 7° — Una bandiera distintiva ed uniforme sarà « adottata per gli ospedali, le ambulanze e convogli. Dovrà « essere in ogni circostanza accompagnata dalla bandiera na- « zionale. Un nastro al braccio sarà egualmente ammesso pel

« personale neutralizzato; ma la consegna del medesimo è ri-
« lasciata all'autorità militare. La bandiera nazionale e il
« nastro porteranno *croce rossa in campo bianco.*

« Art. 8° — I particolari di esecuzione della presente Con-
« venzione saranno regolati dai comandanti in capo delle
« armate belligeranti, dietro le istruzioni dei loro governi
« respettivi e conformemente ai principî generali enunciati
« in questa Convenzione.

« Art. 9° — Le alte potenze contraenti convengono di
« comunicare la presente Convenzione ai governi che non
« hanno potuto inviare plenipotenziari alla Conferenza In-
« ternazionale di Ginevra invitandoli ad aderirvi. Il proto-
« collo è lasciato aperto a questo fine.

« Art. 10° — La presente Convenzione sarà ratificata e
« le ratifiche saranno scambiate a Berna entro quattro mesi,
« o più presto se sarà possibile. In fede di che i plenipo-
« tenziari respettivi l'hanno sottoscritta e vi hanno apposto
« il sigillo delle loro armi. »

Più tardi il comitato Ginevrino dopo indefessi lavori propose di aggiungere alle disposizioni della Convenzione i seguenti:

Articoli addizionali, approvati il 20 ottobre 1868.

« Art. 1° — Il personale indicato nell'art. 2 della Con-
« venzione continuerà, dopo l'occupazione da parte del ne-
« mico, a porgere nella misura dei bisogni le proprie cure
« agli ammalati e feriti dell'ambulanza o dell'ospedale a cui
« serve. Quando esso chiederà di ritirarsi, il comandante delle
« truppe occupanti fisserà il momento della partenza che egli
« non potrà peraltro differire che per un breve spazio di
« tempo in caso di necessità militari.

« Art. 2° — Le potenze belligeranti prenderanno disposi-
« zioni per assicurare al personale neutralizzato caduto nelle
« mani dell'armata nemica l'intera fruizione del suo trattamento.

« Art. 3° — Nelle condizioni prevedute dagli art. 1 e 4 della « Convenzione la denominazione di *Ambulanze* si applica agli « ospedali di campagna ed altri stabilimenti temporari che « seguono le truppe sui campi di battaglia per ricevere am- « malati e feriti.

« Art. 4° — Conforme allo spirito dell'art. 5 della Con- « venzione e alle riserve menzionate nel protocollo del 1864 « si dichiara che riguardo alla partizione dei carichi relativi « all'alloggio di truppe e alle contribuzioni di guerra non « sarà tenuto conto che nella misura dell'equità e dello zelo « caritatevole mostrato dagli abitanti.

« Art. 5° — Come estensione dell'art. 6 della Convenzione « è stipulato che sotto riserva degli ufficiali la cui detenzione « importerebbe alla sorte delle armi, e nei limiti fissati dal « paragrafo secondo di esso articolo, i feriti caduti nelle mani « del nemico, quand'anche non fossero riconosciuti incapaci « di servire, dovranno essere rinviati nei loro paesi dopo la « guarigione loro o più presto, se ciò è possibile, a condi- « zione di non riprendere le armi durante la guerra. »

Seguono gli articoli relativi alla guerra di mare.

Firmarono i commissari della Germania del Nord, Austria, Baden, Baviera, Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Italia, Olanda, Svezia, Norvegia, Svizzera, Turchia e Wuttemberg. Questi articoli addizionali della Convenzione del 1868 non sono ancora stati sanciti come atti internazionali; perciò non hanno vera forza legale.

III.

Progetto di Dichiarazione

Iniziato dall'Imperatore Alessandro II di Russia nella Conferenza tenuta a Bruxelles il 1874

In questo Progetto si pongono specialmente dei limiti ai mezzi di nuocere. Esso fu approvato a Bruxelles nella Conferenza Internazionale tenutavi dal 29 luglio al 27 agosto 1874:

l'Inghilterra però poco interessata nelle guerre terrestri non volle ratificare la Dichiarazione, perciò questa rimase un semplice progetto che tuttavia resta sempre autorevolissimo documento di Diritto Bellico Internazionale.

« Art. 1° — Gli abitanti pacifici devono essere rispettati « per quanto è possibile nei loro beni e diritti, nelle loro « usanze e istituzioni, e nella loro libertà.

« Art. 2° — Devonsi sempre rispettare l'onore e i diritti « della famiglia, la vita e i beni dei cittadini, la loro reli- « gione e il culto.

« Art. 3° — È vietata la confisca e distruzione delle opere « d'arte e di scienza, degl'istituti di culto, di carità, di arti « e scienze.

« Art. 4° — Gli abitanti del paese invaso possono difen- « dersi a condizione di portare palesemente le armi, avere « un capo responsabile e conformarsi alle leggi ed usi di « guerra: son puniti i combattenti irregolari che si danno « al brigantaggio ecc.

« Art. 5° — Sono mezzi illeciti di guerra il veleno, le « armi avvelenate, l'omicidio per tradimento, l'uccisione di « un nemico che non si difende.

« Art. 6° — È lecito bombardare soltanto i luoghi difesi « dal nemico, ma anche in tal caso si devono avere tutti i « riguardi compatibili; mai una città presa di assalto può « saccheggiarsi.

« Art. 7° — Non possono aversi in conto di spie e pu- « nirsi come tali se non le persone che abbiano agito clan- « destinamente o sotto falsi pretesti; non già i militari non « travestiti o i messaggieri che adempiono palesemente alla « loro missione.

« Art. 8° — I prigionieri di guerra devono trattarsi uma- « namente; lo scopo della cattività non è di punirli, ma solo « di custodirli.

« Art. 9° — Gli abitanti del paese invaso non possono « esser costretti a portar le armi contro la loro patria.

« Art. 10° — Ogni specie di saccheggio è vietato.

« Art. 11° — Le contribuzioni di guerra e requisizioni non
« si possono imporre che alle condizioni e limiti determinati
« dai singoli Stati.

« Art. 12° — Il parlamentario è inviolabile; ma è lecito
« prendere a suo riguardo le misure convenienti onde im-
« pedirgli di procacciarsi informazioni sull'armata nemica.

« Art. 13° — Le capitolazioni ed armistizi devono essere
« rigorosamente osservati; nulla devono contenere in con-
« trario all'onor militare. »

CAPITOLO TERZO. — *Della condizione dei prigionieri*

SEZIONE 1.ª — Regime della Prigionia. . . . . » 84
» 2.ª — Cessazione della Prigionia. . . . . » 97

CAPITOLO QUARTO

Degl'internati nel paese neutrale. . . . . » 104

TERZA PARTE

Sanzione Penale. . . . . » 108

APPENDICE

I. — Insurrezione, Guerra Civile, Ribellione . . . . . » 111
II. — Convenzione di Ginevra . . . . . » 112
III. — Progetto di Dichiarazione di Bruxelles . . . . . » 117